

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1783

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze
(GALLO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

e col Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica per l'anno 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	21
Disegno di legge	»	45
Testo del decreto-legge	»	46

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, è diretto a realizzare quanto è stato stabilito dall'articolo 16, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla legge finanziaria per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e di saldo primario, coerenti con la prospettiva di stabilizzazione del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo.

Al fine di conseguire maggiori entrate nette di lire 6.700 miliardi per il 1994 e di lire 6.000 miliardi per i due anni successivi, viene tenuto conto anche degli effetti del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, con il quale sono state apportate modifiche, sulla base delle decisioni della Commissione censuaria centrale, alla misura degli estimi catastali.

Come già indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1994-1996 (*Doc. LXXXIV*, n. 2), la nuova manovra fiscale - la cui entità corrisponde per il 1994 a circa 0,4 punti percentuali del PIL - è diretta essenzialmente ad accrescere la pressione tributaria dal lato dell'imposizione indiretta. Una parte dell'intervento (per circa lire 800 miliardi), comunque, interessa anche l'imposizione sui redditi, con misure che agiscono essenzialmente su aspetti della normativa suscettibili di produrre comportamenti elusivi in alcuni settori dell'economia. Anche in questo senso, il provvedimento assicura continuità agli obiettivi già delineati con il citato provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Nel definire i tempi di decorrenza delle misure è stato tenuto conto sia di considerazioni di fattibilità tecnica che di valutazioni di opportunità economica, tenendo presente l'esigenza di assicurare alla manovra un profilo decrescente fra il primo anno di

riferimento ed i due successivi, come conseguenza degli obiettivi stabiliti.

Se, infatti, i provvedimenti per il 1994 dessero luogo a lire 6.700 miliardi di maggiore gettito «a regime», gli obiettivi per il 1995 e 1996 verrebbero superati. D'altra parte, da un punto di vista macroeconomico, la «transitorietà» di alcune misure, basate su un anticipo dei tempi di versamento, risulta utile a ridurre l'impatto immediato sulla domanda, che attraversa una fase congiunturale non favorevole, ed a contenere l'effetto sui prezzi. Così, mentre per alcune misure la decorrenza è immediata, anche con il riferimento al periodo d'imposta 1993, per altre l'applicazione viene differita, in generale con riguardo al periodo d'imposta successivo.

Particolare attenzione è stata posta nella selezione delle misure adottate. Una quota elevata - oltre i due terzi - dell'intervento in materia di imposta sul valore aggiunto è assicurata, per il 1994, incidendo sui tempi dell'adempimento tributario, limitando, così, l'intervento sulle aliquote e, allo stesso tempo, rendendo la normativa più aderente alle direttive comunitarie. L'effetto sugli operatori, di carattere essenzialmente finanziario, viene in parte attenuato dal ripristino - attuato con l'intervento correttivo di finanza pubblica del maggio scorso, con un anno di anticipo rispetto al periodo autorizzato dalla CEE per l'uso di un *décalage* - del sistema delle detrazioni per gli acquisti intracomunitari.

Per il resto, le misure in materia di IVA - complessivamente pari, per il 1994, a lire 3.600 miliardi - sono conseguite per oltre lire 800 miliardi dall'aumento di un punto percentuale della cosiddetta aliquota «traghetto» del 12 per cento che viene, pertanto, utilizzata per attuare il progressivo adeguamento della struttura delle aliquote

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiesta dalle ulteriori scadenze del processo di armonizzazione comunitaria. L'altra parte degli interventi sull'IVA è, invece, diretta a contrastare fenomeni di tipo elusivo, a contenere non giustificati trattamenti agevolati, a definire una struttura impositiva più aderente alle direttive comunitarie.

Nel caso dei servizi telefonici, la previsione, a partire dal 1995, dell'aumento dell'aliquota dal 9 al 13 per cento costituisce un rinvio il cui annuncio è, peraltro, privo di effetti impropri - rispetto ad un possibile ritocco immediato dell'aliquota, nella prospettiva di applicazione dell'aliquota ordinaria. Questo differimento è motivato, oltre che dalla esigenza di adeguare gli effetti di gettito della manovra agli obiettivi decisi dal Governo e approvati dal Parlamento, dall'intenzione di limitare gli effetti sui prezzi del provvedimento.

L'impatto inflazionistico delle misure adottate, nonostante gli aumenti delle imposte di fabbricazione sulla benzina - il cui livello, peraltro, rimane inferiore, in termini reali, a quello del 1988-89 - si limita allo 0,20 per cento. Questa misura è significativa per indicare la favorevole combinazione degli strumenti utilizzati in relazione al rapporto tra costi - in termini di riflessi sui prezzi - e benefici - in termini di aumento delle entrate - degli interventi.

Il provvedimento anticipa, infine, l'adozione, entro il prossimo 30 aprile, di provvedimenti in materia di adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale con i quali verranno assicurate maggiori entrate per il 1994 nella misura di lire 500 miliardi e per il 1995 e 1996 nella misura di lire 600 miliardi per ciascun anno.

Con l'articolo 1 vengono dettate alcune disposizioni recanti talune modifiche strutturali in materia di imposte sui redditi.

Le modifiche riguardano, in particolare:

a) l'imponibilità degli interessi moratori e degli interessi per dilazioni di pagamento.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 integra la disposizione dell'articolo 6, com-

ma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con la previsione che gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui detti interessi sono maturati.

Con la successiva lettera c) viene rimossa l'intassabilità, attualmente esistente, degli interessi diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti e da obbligazioni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 del predetto testo unico.

Tali modifiche tendono a superare l'attuale ingiustificata intassabilità di taluni interessi, senza, tuttavia, prevedere un'astratta e generalizzata imponibilità di tutti gli interessi in quanto tali.

Pertanto, con la modifica all'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, si è provveduto a disciplinare la tassazione degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento qualora essi accedano ad un credito da cui deriva un provento imponibile. In particolare, la norma stabilisce che detti interessi costituiscono reddito della medesima categoria del reddito che ha dato luogo al credito sul quale gli interessi stessi sono maturati. Da tale criterio discende che all'imponibilità del provento si accompagna quella degli interessi, tenuto peraltro conto che, anche secondo l'interpretazione già avanzata dall'Amministrazione finanziaria in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino alle modifiche apportate dal vigente testo unico, essi assumono natura accessoria.

Tale soluzione ha, peraltro, il vantaggio di non comportare ulteriori adempimenti all'atto dell'erogazione degli interessi in argomento, in quanto il loro trattamento, anche ai fini della ritenuta, è il medesimo dei redditi ai quali accedono; ciò consente, altresì, di sottrarre ad imposizione ai fini ILOR quegli interessi accessori a redditi, come quelli di lavoro che non sono assoggettati all'imposta medesima.

Si interviene altresì sull'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilire, nell'ambito dei redditi di capitale, l'imponibilità degli interessi, diversi da quelli già disciplinati dal riformulato articolo 6, sempre che gli stessi non abbiano natura compensativa. Pertanto, continuano a restare fuori dall'ambito della tassazione, fra gli altri, gli interessi per ritardato rimborso di imposte e quelli su depositi cauzionali.

Si rileva, infine, che la predetta modifica non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, atteso che gli interessi di qualsiasi natura concorrono comunque, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello stesso testo unico a formare il predetto reddito;

b) la soppressione (lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1) della disposizione contenuta nel comma 1, lettera *a*) dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte dei redditi.

Da tale previsione normativa emerge che dall'imposta lorda è detraibile un importo pari al 27 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, per l'acquisto o la vendita dei fabbricati.

L'ammontare su cui commisurare la predetta percentuale del 27 per cento è costituito dal 20 per cento delle provvigioni.

Poichè la disposizione in esame non ha raggiunto l'obiettivo per il quale venne istituita (cioè assicurare il cosiddetto contrasto di interessi tra gli intermediari immobiliari e coloro che corrispondono a questi ultimi provvigioni) e tenuto conto delle difficoltà di calcolo incontrate dai contribuenti per fruire della detrazione d'imposta, si rende necessario abrogare la disposizione stessa;

c) la riduzione delle perdite d'impresa.

Con le lettere *f)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 1 viene modificato l'attuale trattamento tributario previsto per le perdite derivanti dall'esercizio di imprese com-

merciali al fine di eliminare taluni effetti distorsivi che derivano dall'applicazione dell'articolo 58, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi.

Trattasi degli effetti determinati dai proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione, nel caso in cui detti proventi, che non concorrono alla formazione del reddito, comportino l'emergenza di una perdita.

Infatti, la possibilità consentita dall'articolo 8 del predetto testo unico di sottrarre le perdite d'impresa e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dagli altri redditi posseduti e di computare l'eventuale eccedenza in diminuzione del reddito degli esercizi successivi, consente di «trasferire» l'esenzione riconosciuta a proventi conseguiti nell'ambito del reddito di impresa agli altri redditi eventualmente posseduti, determinando effetti che vanno oltre la naturale portata della norma agevolativa.

La modifica all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, eliminerà i menzionati effetti distorsivi, in quanto la perdita d'impresa da considerare sarà computata al netto dell'ammontare dei proventi esenti che eccedono gli interessi passivi nonchè le spese e altri componenti negativi non di imputazione specifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*, del testo unico, che non sono stati dedotti.

Analogamente, per le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è stato modificato l'articolo 102, prevedendo che la perdita da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi sia computata al netto del menzionato ammontare di proventi esenti. Con riguardo a questi ultimi soggetti, la norma modificata, ancorchè si applichi a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, esplicherà in pratica effetti impositivi negli esercizi successivi, in quanto comporterà una minore diminuzione del reddito imponibile per effetto del minor riporto delle perdite;

d) la ripartizione di riserve di capitale e riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi chiarisce un principio insito nel sistema, anche se non esplicitato, relativamente alla situazione che si verifica nel caso in cui i soci ricevono somme o beni a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi, di cui al medesimo articolo 44, comma 1, costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Quest'ultima disposizione stabilisce l'irrilevanza, ai fini reddituali, della ripartizione ai soci di dette riserve o fondi, in coerenza con la loro natura di apporto di capitale ma non definisce, tuttavia, le conseguenze che si producono a seguito di tale ripartizione. Va evidenziato, al riguardo, che i soprapprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, così come i versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale, costituiscono apporti di capitale sia per i soci che aggiungono tali versamenti al costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, sia per la società, per la quale i versamenti stessi non costituiscono proventi tassabili. Pertanto, la loro ripartizione ai soci non può che determinare la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, analogamente a qualsiasi altra ripartizione di capitale;

e) la determinazione dell'utile da partecipazione in società ed enti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante e di liquidazione anche concorsuale della società.

La riformulazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico in parola, che disciplina la determinazione dell'utile nei casi di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti, è finalizzata, in primo luogo, a rendere più comprensibile la norma, che nella versione attuale è

piuttosto oscura, e poi ad eliminare le storture ed i salti d'imposta che la norma stessa consente.

La formulazione della norma vigente, secondo cui le somme o il valore normale dei beni ricevuti «costituiscono utili per la parte che eccede la quota del capitale e delle riserve o fondi di cui al comma 1 dello stesso articolo 44 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuito o aumentato della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione» lascia margini di indeterminazione. Infatti il riferimento al prezzo di emissione, che può comprendere anche eventuali soprapprezzi di emissione o interessi di conguaglio, non è facilmente individuabile quando, come di frequente accade, le emissioni di azioni sono state numerose e con modalità differenziate. Inoltre, l'applicazione dei criteri di computo dell'utile da tassare comporta ingiustificatamente l'esclusione della parte di utile corrispondente alle riserve e fondi di cui al comma 1 dello stesso articolo 44 (trattasi delle cosiddette riserve di capitale) anche per i soci che quelle riserve e fondi non hanno versato e per i quali, quindi, la ripartizione degli stessi non costituisce restituzione di capitale bensì guadagno di capitale.

Esemplificando tale assunto, qualora un socio abbia sottoscritto le azioni a 100 e riceva, in caso di recesso, 120 (di cui 100 per restituzione di capitale e 20 a titolo di ripartizione del soprapprezzo di emissione), la vigente formulazione dell'articolo 44, comma 3, comporta l'irrilevanza fiscale di detta ripartizione, ancorchè il guadagno conseguito dal predetto socio sia pari a 20.

Infine, si osserva che l'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi, ex articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, anche per l'utile determinato ai sensi dell'articolo 44, comma 3, può comportare il riconoscimento al socio del credito di imposta anche in relazione a utili per i quali la società non ha pagato nè IRPEG nè maggiorazione di conguaglio.

Esemplificando, qualora il socio abbia acquistato le azioni a 80 e riceva, in caso di

recesso, 100 (corrispondenti al capitale sociale), la vigente formulazione della norma in esame comporta l'attribuzione del credito d'imposta sull'ammontare di 20.

Consequentemente il socio non paga, in sostanza, alcuna imposta, potendo lo stesso fruire di un'eccedenza di credito qualora la sua aliquota marginale sia inferiore al 36 per cento.

L'articolo 44, comma 3, del testo unico, nella nuova formulazione, assoggetta ad imposizione, quale utile da partecipazione, la differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci e il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione, con il riconoscimento del credito d'imposta sui dividendi per la parte degli utili proporzionatamente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 44. In tal modo vengono eliminati i suindicati effetti distorsivi. Coerentemente si è provveduto a modificare l'articolo 115, comma 2, lettera a), che disciplina l'esclusione dall'ILOR dei redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, al fine di limitare tale esclusione ai redditi corrispondenti a quelli che la società ha assoggettato ad IRPEG o ad imposta di conguaglio e per i quali al socio spetta il credito d'imposta. Non si giustifica, infatti, l'esclusione dall'ILOR per i redditi determinati ai sensi dell'articolo 44, comma 3, ai quali non corrisponde alcuna imposta pagata dalla società;

f) i versamenti a copertura di perdite e determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L'attuale formulazione dell'articolo 61, comma 5, del testo unico, stabilisce che l'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla società stessa si aggiunge al costo della partecipazione; tuttavia la patrimonializzazione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite non è consentita per la parte che eccede il

patrimonio netto della società emittente risultante dopo detta copertura.

Nell'ambito delle misure di razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi, si ritiene opportuno modificare la citata norma per rimuovere la preclusione attualmente prevista, che non trova alcuna giustificazione. Infatti, il socio di una società di capitali che, pur non essendo obbligato, in quanto limitatamente responsabile, ripiana un *deficit* patrimoniale, effettua in sostanza un nuovo investimento, il cui costo d'acquisizione non può che essere costituito dall'intero ammontare del versamento a copertura delle perdite. Inoltre nell'ambito della modifica dell'articolo 61, comma 5, in commento, si è provveduto ad estendere la disciplina attualmente prevista per la rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla rinuncia ai crediti di qualsiasi natura, quindi anche di quelli derivanti da cessione di beni, vantati dal socio nei confronti della società. Non si giustifica, infatti, che solo nel caso in cui il credito, al quale il socio rinuncia, derivi da un precedente finanziamento, lo stesso possa essere patrimonializzato. Conseguentemente si è provveduto ad eliminare nell'articolo 55, comma 4, del testo unico delle imposte dei redditi, le parole «derivanti da precedenti finanziamenti»;

g) la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non azionarie.

L'attuale formulazione dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico prevede la tassazione delle plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, dalla cessione di partecipazioni sociali superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 25 per cento delle plusvalenze analiticamente determinate.

La successiva lettera *c-bis*) prevede, per le plusvalenze diverse da quelle indicate nella lettera c), l'opzione per la tassazione con il metodo forfettario il cui meccanismo impo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sitivo consiste nell'assoggettamento delle plusvalenze, commisurate ad una percentuale del prezzo di vendita - che non può superare il 7 per cento di tale prezzo - ad un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento. Tale modalità di tassazione, che in genere comporta un'imposizione tenue o alcune volte puramente simbolica, non si giustifica quando si tratta di cessione di partecipazioni qualificate, quali sono da considerare quelle in società a responsabilità limitata al 15 per cento, che non riguardano in alcun modo i mercati finanziari.

La modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), riduce dal 15 al 10 per cento la percentuale prevista per le partecipazioni non azionarie, ampliando, quindi, l'ambito applicativo della tassazione delle plusvalenze analiticamente determinate, generalmente più onerosa di quella forfettaria;

h) la trasformazione del regime delle ritenute per taluni redditi percepiti da imprenditori individuali.

Con il comma 2 dell'articolo 1 viene modificato il regime di talune ritenute applicate attualmente a titolo d'imposta. La modifica riguarda le ritenute di cui ai primi due commi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512. Si tratta, in particolare, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e dei depositi e conti correnti bancari e postali nonché quelle sui proventi di ogni genere derivanti dai cosiddetti «titoli atipici».

La modifica normativa ha lo scopo di neutralizzare possibili manovre elusive attualmente possibili da parte delle persone fisiche esercenti attività d'impresa. Tali soggetti, infatti, potrebbero avere convenienza ad indebitarsi, deducendo i relativi interessi passivi in sede di determinazione del reddito d'impresa, per acquistare, ad esempio, titoli obbligazionari assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Infatti la deduzione degli interessi passivi determina un minor reddito imponibile e quindi una minore imposta, non compensata dal pre-

lievo a titolo d'imposta afferente agli interessi attivi. Peraltro, trattandosi di ritenute a titolo di imposta, non operano neanche quei meccanismi di recupero, quali la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali, previsti invece per i proventi esenti.

In base alla nuova previsione normativa, l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sui proventi di cui trattasi, comporterà il loro concorso alla formazione del reddito d'impresa e quindi il loro assoggettamento ad imposizione sulla base delle ordinarie aliquote IRPEF e ILOR.

Va peraltro osservato che già attualmente le ritenute operate sui proventi derivanti dalle partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, sono applicate a titolo d'acconto nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, se esercenti d'attività d'impresa.

Ai fini della decorrenza la modifica opera per gli interessi e i proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con gli articoli 2, 3 e 4 sono introdotte varie modifiche che, da un canto, integrano la precedente normativa e coordinano talune disposizioni legislative che, in mancanza di tale collegamento, potrebbero essere utilizzate con finalità anche elusive e, dall'altro, adeguano più compiutamente la disciplina nazionale a quella comunitaria, sia sotto il profilo del procedimento di applicazione dell'imposta, che sotto il profilo dell'aliquota applicabile su categorie di beni che non possono avvalersi di aliquote ridotte.

In particolare, con l'articolo 2 si elimina la previsione esentativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e le prestazioni di servizi di vigilanza o custodia rese dalle guardie campestri.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trattasi di operazioni per le quali la sesta direttiva non prevede il trattamento di esenzione dall'imposta. L'inserimento nella parte terza della tabella A, allegata al citato decreto presidenziale n. 633 del 1972 delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti assicura alle stesse un trattamento comunque agevolato in termini di aliquota applicabile.

Per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti è prevista, comunque, per l'anno 1994, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento onde evitare un impatto negativo sul costo del servizio pubblico, anche per la considerazione che con il nuovo regime impositivo viene meno per gli imprenditori interessati la preclusione della detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi prevista dall'articolo 19, terzo comma, in relazione all'effettuazione di operazioni esenti.

Per quanto concerne, invece, le prestazioni di servizi di vigilanza o custodia rese dalle guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, si prevede la loro esclusione dal novero delle prestazioni rese nell'esercizio di arti e professioni.

Si disciplina l'istituto della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che potrebbe aver dato luogo ad inconvenienti pratici nei casi in cui i soggetti passivi di imposta, avendo ricevuto beni ammortizzabili non sulla base di contratti di acquisto, bensì mediante contratti di appalto, non hanno trovato una puntuale disciplina normativa per quanto, in particolare, riguarda la determinazione del momento cui fare riferimento per il calcolo della rettifica. Si dispone che in questa ipotesi i beni si considerano acquistati nell'anno della loro entrata in funzione, con l'effetto che la detrazione dell'imposta assoluta per rivalsa in relazione alle prestazioni di servizi dipendenti dai contratti di appalto, già operata ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è soggetta a rettifica nei quattro anni successivi a quello in cui i beni stessi sono utilizzati.

Si dettano, inoltre, disposizioni per disciplinare la rettifica della detrazione dell'im-

posta nelle ipotesi in cui i beni ammortizzabili, in conseguenza di atti di fusione, scissione, cessione di aziende o complessi aziendali, ovvero di conferimenti, sono trasferiti da un soggetto ad altro che, in quanto effettua operazioni esenti, è tenuto alla rettifica della detrazione già operata dall'altro soggetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La norma stabilisce che, ai fini della rettifica, si assume come data di riferimento quella in cui i beni sono stati acquistati, nelle rispettive fattispecie dalla società incorporata, da quella fusa o scissa, ovvero dal soggetto che abbia ceduto o conferito aziende o complessi aziendali o conferito singoli beni ammortizzabili.

Anche se le differenti fattispecie disciplinate presentano situazioni di fungibilità, si precisa che la disposizione relativa all'obbligo di rettifica si applica relativamente ai beni ammortizzabili oggetto delle suddette operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1991.

La disposizione prevede, per la sua concreta applicazione, che in caso di cessione di azienda o di conferimento il soggetto cedente o conferente debba comunicare al cessionario o alla società conferitaria gli elementi rilevante ai fini dell'esecuzione, da parte di questi ultimi, della rettifica.

Resta, naturalmente, impregiudicata l'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in relazione ad operazioni di fusione, poste in essere al solo scopo di conseguire fraudolentemente un risparmio di imposta o, comunque, vantaggi tributari.

Si disciplinano le modalità di detrazione dell'imposta nei settori dello spettacolo, dei giuochi e dei trattenimenti pubblici, onde evitare che i soggetti che applicano il regime di detrazione forfettaria possano continuare ad operare la detrazione forfettizzata, nella stessa misura di due terzi, prevista per i citati settori, anche per altre operazioni connesse di pubblicità e sponsorizzazione concorrano o meno alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le quali la citata misura di detrazione forfettaria sarebbe tale da procurare ai soggetti interessati un ingiustificato vantaggio fiscale.

Pertanto, ferma restando la detrazione forfettaria di due terzi per le operazioni svolte nell'esercizio di attività spettacolistica, si prevede che per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione la detrazione compete in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle prestazioni stesse ed è riscossa con le stesse modalità previste per l'imposta sugli spettacoli. Ciò anche al fine di evitare che i soggetti interessati, i quali per effetto dell'applicazione in modo forfettario dell'imposta sono esonerati dagli adempimenti di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano obbligati all'osservanza degli adempimenti contabili relativamente alle prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, salvo solo l'obbligo di fatturare le prestazioni stesse.

Resta, inoltre, impregiudicata la facoltà che i soggetti hanno di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. In tal caso l'opzione vincola per un triennio ed esplica effetti fino a quando non sia revocata. Si consente, infine, che per l'anno 1994 l'opzione possa essere esercitata entro il 31 gennaio 1991.

Con l'articolo 3 si rideterminano le modalità di liquidazione del tributo con riferimento ai momenti di effettuazione delle operazioni. Invero, con l'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si è provveduto, come detto, con anticipo di un anno rispetto a quello assentito dagli organismi comunitari, alla eliminazione del *décalage* di detrazione per le operazioni relative ad acquisti intracomunitari. Ciò ha comportato ai soggetti interessati notevoli vantaggi finanziari, per cui si è ritenuto opportuno adeguare la disciplina interna alle disposizioni contenute negli articoli 10 e 22 della VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in relazione all'obbligo di

versamento dell'imposta con riferimento al fatto generatore e alla esigibilità dell'imposta.

Nel previgente ordinamento il termine temporale di quindici giorni, disposto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'annotazione delle fatture emesse, era tale da comportare un differimento del versamento dell'imposta afferente le fatture emesse negli ultimi quindici giorni di ciascun periodo d'imposta relative ad operazioni per le quali, ai sensi delle richiamate disposizioni comunitarie, si sono verificati i presupposti per la nascita dell'obbligazione tributaria.

Con le modifiche apportate agli articoli 20, 23, 24, 27, 28 e 29 del decreto presidenziale n. 633 del 1972 e, per le operazioni intracomunitarie, all'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si lascia inalterato il termine di quindici giorni previsto per l'annotazione delle fatture emesse, ma si dispone che l'imposta afferente le operazioni fatturate in un determinato periodo d'imposta deve comunque essere compresa nella liquidazione relativa al medesimo periodo. Si dispone che le nuove modalità di annotazione delle fatture emesse si applicano dal 1° aprile 1994 onde consentire ai soggetti interessati di eseguire gli opportuni adattamenti ai sistemi informatici eventualmente adottati per le contabilizzazione delle operazioni effettuate.

Con l'articolo 4 si introducono disposizioni volte a razionalizzare e rendere omogenea l'imposizione nel delicato settore dell'edilizia, eliminando nel contempo taluni effetti distorsivi prodotti dalla previgente disciplina che è stata oggetto di ripetuti interventi normativi.

In particolare:

a) restano assoggettate all'aliquota del 4 per cento le cessioni di beni finiti utilizzati per la costruzione di edifici di tipo economico di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la realizzazione delle costruzioni rurali, nonché per il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 1984, mentre sono soggette all'aliquota del 9 per cento le cessioni di beni finiti utilizzati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alla citata legge n. 457 del 1978. Ciò in conseguenza delle modifiche apportate ai numeri 24) della parte seconda e 127-*terdecies*) della parte terza della richiamata tabella A;

b) con la soppressione del n. 25) della parte seconda della tabella A e con la contestuale modifica del n. 127-*quinquiesdecies*) della parte terza della tabella stessa, si assoggettano alla aliquota ridotta del 9 per cento le cessioni di tutti gli immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 157, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) concernenti manutenzioni ordinarie e straordinarie. In base alla previgente normativa le dette cessioni erano assoggettate alla aliquota del 4 per cento se relative a case, uffici, negozi e simili ed a quella del 9 per cento se concernenti opere di urbanizzazione o edifici aventi finalità sociali (assistenza, istruzione, eccetera). Pertanto, l'aliquota minima del 1 per cento, che nel settore edilizio si vuole riferita soltanto alle cessioni di case di abitazione di tipo economico effettuate nei confronti di acquirenti di «prima casa», si rendeva applicabile anche alle cessioni di immobili non aventi la stessa rilevanza sociale, e quindi anche ad edifici di lusso o non adibiti a finalità abitative, quali capannoni, edifici industriali, eccetera.

La previgente disciplina deriva da disposizioni contenute nel decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, reiterativo di precedenti decreti-legge. Tra i citati provvedimenti è mancato il necessario coordinamento, anche a causa dello sfasamento temporale verificatosi nei rispettivi *iter* di emanazione e di conversione in legge;

c) con la modifica del n. 39) della tabella A, parte seconda, si chiarisce la

portata della disposizione relativa all'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle prestazioni relative alla costruzione di fabbricati di tipo economico destinati ad abitazione.

In sostanza si precisa che l'aliquota minima si rende applicabile sia nei casi in cui le prestazioni di servizi concernono la costruzione della prima casa per il committente, sia nelle ipotesi in cui le prestazioni stesse siano effettuate nei confronti di imprese che commettono la costruzione degli immobili per la successiva vendita. In tale ultimo caso, comunque, l'effetto di recupero della maggiore imposta del 9 per cento si realizza nella successiva fase della cessione dell'intero fabbricato ovvero dei trasferimenti delle singole unità abitative qualora siano effettuati nei confronti di soggetti non aventi i requisiti per fruire dell'aliquota dell'1 per cento per l'acquisto della prima casa.

Ipotesi diverse di appalti per la costruzione di edifici abitativi di tipo economico riconducibili nella previsione di cui alla citata legge n. 408 del 1948, restano in ogni caso soggette all'aliquota del 9 per cento.

Inoltre le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione degli interventi di recupero, già assoggettate all'aliquota del 4 per cento ai sensi del citato n. 39), restano ora soggette all'aliquota del 9 per cento per effetto della modifica apportata anche al n. 127-*quaterdecies*) della tabella A, parte terza;

d) con le modifiche apportate ai numeri 26) e 127-*undecies*), rispettivamente, della parte seconda e della parte terza, della tabella A, si estendono, inoltre, anche alle assegnazioni di alloggi da parte delle cooperative edilizie e loro consorzi i criteri di applicazione dell'aliquota minima del 4 per cento stabiliti per le cessioni degli stessi ad acquirenti della prima casa, con l'effetto che l'assegnazione di un alloggio al socio già proprietario di altra unità abitativa resta soggetta alla maggiore aliquota del 9 per cento.

Con lo stesso articolo 4 si è rideterminato il trattamento d'aliquota previsto per alcuni prodotti farmaceutici in conseguenza della nuova disciplina introdotta dal provvedi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento di legge collegato alla legge finanziaria 1994 che ha disposto l'abolizione, a decorrere dal gennaio 1991, del prontuario terapeutico costituito dai medicinali «prescrivibili» dal Servizio sanitario nazionale, e, nel contempo, ha stabilito che le specialità medicinali ed i prodotti galenici sono «erogabili» dal Servizio stesso.

Considerato che per effetto della nuova disciplina viene meno il riferimento oggettivo alla classificazione dei prodotti compresi nel prontuario terapeutico, di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, occorre, ai fini della determinazione dell'aliquota IVA applicabile, considerare esclusivamente la natura merceologica dei prodotti medicinali, non avendo più rilevanza la circostanza che il relativo onere sia o meno sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, circostanza questa suscettibile di variazione per mutevoli esigenze di bilancio.

Con lo stesso articolo 4 si dispone in via generale l'aumento dell'aliquota IVA del 12 per cento al 13 per cento. Si è ritenuto opportuno adottare questa misura tenuto conto che, in base alle indicazioni contenute nella direttiva comunitaria sulla armonizzazione delle aliquote IVA 92/77/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1982, i beni e servizi soggetti a questa aliquota dovranno, dopo il periodo transitorio, fissato fino al 31 dicembre 1996, essere assoggettati ad aliquota ordinaria, adeguamento che dovrà essere attuato gradualmente al fine di evitare sensibili effetti inflattivi.

Si assoggettano, inoltre, all'aliquota del 13 per cento anche le prestazioni rese negli alberghi di categoria di lusso atteso che la citata direttiva prevede la possibilità di applicazione di aliquota ridotta per tutte le prestazioni alberghiere.

Le prestazioni telefoniche per utenze private vengono egualmente assoggettate all'aliquota IVA del 13 per cento ma a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Con il comma 5 dello stesso articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 1, comma 2, della legge 29 ottobre 1993, n. 427,

dirette ad assicurare un eguale trattamento per gli agricoltori forfettari che hanno effettuato cessioni di prodotti senza emissione di fatture rispetto a quelli che hanno emesso i predetti documenti nel periodo in cui per effetto dei decreti-legge 28 aprile 1993, n. 131 e 30 giugno 1993, n. 213, era stata preclusa per taluni soggetti l'applicazione del regime agricolo forfettario, mentre l'articolo 1, comma 2, della definitiva legge di conversione n. 427 del 1993, ha riammesso i soggetti stessi all'applicazione del regime speciale agricolo con effetti retroattivi. Con la norma, in buona sostanza, si consente a tutti i soggetti interessati il rimborso dei versamenti di imposta effettuati in relazione alle operazioni poste in essere nel periodo di vigenza dei richiamati decreti-legge, versamenti che non sono compatibili con il regime speciale agricolo dagli stessi definitivamente adottato.

Con il successivo comma 6 dell'articolo 4 si sopprimono le disposizioni recate dal secondo e terzo periodo dell'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, che consentivano agli agricoltori forfettari di effettuare, oltre alla detrazione forfettizzata, anche quella relativa alla parte dell'imposta assolta in via di rivalsa per gli acquisti di beni ammortizzabili non compensata con l'imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli effettuate nel corso dell'anno. Il relativo importo poteva essere richiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale.

Trattasi di disposizioni che procuravano vantaggi fiscali ai soggetti agricoli interessati, per cui si è provveduto alla loro abrogazione. La misura decorre a partire dal periodo di imposta 1994, considerato che per gli investimenti effettuati nell'anno 1993 i soggetti interessati hanno tenuto conto della disposizione agevolativa.

Gli aumenti dell'accisa sulle benzine e sui prodotti alcolici sono stabiliti nell'articolo 5.

Gli aumenti riguardano la benzina (da lire 960,22 a lire 1019,050 per litro), la benzina senza piombo (da lire 869,02 a lire 915,240 per litro) ed i prodotti alcolici

intermedi (da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro).

Per l'alcole etilico l'aumento stabilito è nella misura di lire 70.400 per ettolitro anidro e riguarda solo gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino e di altri prodotti agricoli che attualmente beneficiano di una riduzione di accisa, rispetto all'aliquota normale di lire 1.146.600, pari a lire 195.000 per ettolitro anidro; tale riduzione viene ora fissata in lire 124.600 e, conseguentemente, l'accisa passa da lire 951.600 (1.146.600 - 195.000) a lire 1.022.000 (1.146.600 - 124.600) per ettolitro anidro.

Il livello di tassazione della benzina senza piombo rispetta la differenza di almeno 50 ecu (= lire 92.857 per mille litri), che è richiesta dalla direttiva comunitaria 92/82 CEE del 19 ottobre 1992, rispetto all'aliquota prevista per la benzina con piombo.

L'aumento della tassazione per i prodotti alcolici risponde all'esigenza di adeguare il livello di tassazione a quello dell'aliquota minima fissata dalla direttiva comunitaria 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, che ha subito un aumento per effetto della variazione del tasso di conversione dell'ECU tra il valore già considerato dell'1° ottobre 1992 e quello dell'1° ottobre 1993 ora applicabile.

Nello stesso articolo viene, poi, stabilita l'applicazione degli aumenti anche alle benzine già immesse in consumo e che sono giacenti presso i depositi commerciali; per le modalità di applicazione di tali aumenti alle giacenze dei prodotti già immessi in consumo si fa rinvio alle disposizioni della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Con l'articolo 6 si prevede che anche per l'anno 1994, si applica l'imposta straordinaria per l'immatricolazione delle auto e dei motoveicoli cosiddetti «di lusso», in ragione della loro potenza, imposta applicata, quale tributo «straordinario», per l'anno 1993 in forza del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (reiterativo di precedenti decreti-legge), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

A differenza di quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 331 del 1993, l'articolo

prevede riduzioni di tassa del 10 per cento per anno di vetustà del veicolo (calcolata dall'anno di prima immatricolazione o, in mancanza, dall'anno di costruzione), fino ad un massimo del 50 per cento del tributo previsto per l'immatricolazione dei corrispondenti veicoli nuovi di fabbrica.

Inoltre si attribuisce l'esame delle controversie inerenti a tali tributi alle costituenti commissioni tributarie.

È previsto altresì che per i ricorsi amministrativi già proposti permane la giurisdizione del giudice ordinario. È da ritenere peraltro che, trattandosi di tributi di recentissima istituzione, sia sinora già insorto un numero irrilevante di controversie.

L'articolo 7 riguarda l'esenzione, dalla tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori, dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato, conclusi nell'ambito di mercati regolamentati (quali la Borsa valori ed il mercato telematico).

La norma ha la finalità di eliminare una rilevante discriminazione di carattere fiscale che attiene alle operazioni di compravendita di titoli obbligazionari. Allo stato attuale, infatti, le operazioni effettuate fra operatori esteri ed italiani e quelle effettuate sul mercato internazionale non sono - di norma sottoposte ad alcuna tassa, a differenza delle operazioni effettuate sui mercati nazionali.

Per quanto attiene alla situazione europea, nella maggior parte dei Paesi le transazioni in titoli non subiscono alcuna forma di imposizione. Germania, Regno Unito, Svezia e Olanda hanno di recente abrogato la tassa in parola. In Irlanda, dove la tassa peraltro si commisura all'1 per cento, i titoli dello Stato sono esenti.

In questo quadro si inserisce il fenomeno di disintermediazione del mercato telematico dei titoli di Stato italiani a favore di piazze estere: le dimensioni di tale fenomeno appaiono ragguardevoli, e determinante appare anche la componente di vantaggio fiscale. Quindi, considerato il limitato gettito della tassa sui contratti di trasferimento di titoli e valori (595 miliardi nel 1991 e circa 690 miliardi nel 1992), si è ravvisata l'opportunità di sopprimere tale prelievo

limitatamente alle transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato negoziati in mercati regolamentati. Il recupero di funzionalità che ne deriverebbe al mercato telematico risulterebbe particolarmente apprezzabile, con rilevanti benefici per la gestione del debito pubblico e, più in generale, della politica monetaria.

Le disposizioni dell'articolo 8 intendono soprattutto razionalizzare e semplificare la tassa di bollo sugli atti posti in essere dalle banche con la clientela, concernenti la gestione di conti correnti. In concreto, si dispone che la tassa sull'estratto conto sostituisca ogni altro tipo di bollo: in particolare, non saranno più dovuti quelli sugli assegni bancari e sulle ricevute. Si persegue così lo scopo di favorire l'utilizzo del conto corrente come strumento di pagamento, esentando i documenti comunemente utilizzati per regolare le transazioni.

Per evitare che il tributo interferisca sulla trasparenza nei rapporti tra la banca e la clientela, si dispone che l'importo annuo del bollo sia il medesimo, indipendentemente dalla frequenza con cui l'estratto conto viene inviato al correntista. Conseguentemente, l'importo dovuto viene opportunamente graduato in funzione della periodicità del documento. Oggi, invece, la previsione di una tassa uguale su ogni estratto conto comporta un incentivo a diradarne la frequenza di emissione, a detrimento della ricordata trasparenza nei rapporti con la clientela.

Inoltre, al fine di evitare che l'obbligatorietà della forma scritta nei rapporti con la clientela, disposta dal nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comporti un onere eccessivo sulla clientela, si dispone che la tassa in somma fissa di 15.000 lire sui contratti si applichi indipendentemente dal numero dei fogli e dal numero delle copie necessari.

Infine, allo scopo di evitare un disincentivo all'utilizzo dei mezzi di pagamento più innovativi, viene disposta l'abolizione del bollo sugli acquisti effettuati tramite carte di credito.

Le disposizioni recate dall'articolo 9 mirano globalmente a dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti idonei a migliorare già nel breve periodo significativamente la qualità e l'efficienza del sistema catastale e della pubblicità immobiliare - in termini di completezza, attualità e probatorietà - e renderlo in tal modo più rispondente alle crescenti e diversificate esigenze delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti territoriali e degli operatori professionali.

Quanto sopra sulla base di una strategica progettazione e pianificazione dei processi innovativi che, superando la frammentarietà che ha caratterizzato spesso i pregressi interventi, agisca con criteri di unitarietà e globalità sui diversi livelli strutturali e funzionali del sistema.

Più in particolare i processi sopra indicati, in un'ottica di rigorosa continuità con la storia e lo sviluppo pregresso dell'istituto, sono mirati ad una profonda razionalizzazione e valorizzazione delle principali finalità e valenze della struttura; valenze che sul piano storico-istituzionale e dell'attualità, hanno qualificato e qualificano tuttora il sistema catastale quale:

a) sistema di riferimento estimale per la realizzazione e perequazione dell'imposizione immobiliare;

b) sistema di riferimento nei rapporti civilistici (sistema di pubblicità immobiliare);

c) strumento conoscitivo del territorio nei suoi aspetti fisico-geografici, giuridici ed economici, indispensabile per le amministrazioni centrali dello Stato ed, in misura sempre più avvertita, per gli enti locali sotto molteplici e rilevanti profili civilistici, oltre quelli squisitamente tributari.

Appare peraltro oltremodo chiaro che per il raggiungimento delle finalità sopra rappresentate, dovranno essere assicurati pregiudizialmente ed in modo rigoroso alcuni requisiti di base dell'inventario catastale, e precisamente:

a) la completa inventariazione di tutti i beni immobili censibili catastalmente;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) la rispondenza delle informazioni (alfanumeriche e grafiche) individuative e descrittive del singolo oggetto immobiliare, inventariato allo stato di fatto e di diritto che nel tempo contraddistingue l'oggetto medesimo;

c) il raggiungimento di idonee soglie: di qualità delle informazioni conservate sia a livello censuario - amministrativo che topografico; di facilità nell'accesso alle informazioni da parte del singolo contribuente e, più in generale, da parte della utenza istituzionale e privata.

Per il raggiungimento dei rilevanti obiettivi sopraindicati si rende ovviamente necessario un complesso e articolato piano, sia programmatico che operativo, che coinvolgerà il personale del Dipartimento del territorio per un periodo non inferiore ad un triennio e la cui realizzazione presuppone la preliminare acquisizione di ulteriori strumenti normativi - quelli appunto previsti nella presente proposta legislativa - oltre a quelli in corso di emanazione ovvero di predisposizione previste dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, quanto sopra unitamente ad adeguati flussi finanziari.

Più precisamente - al fine di assicurare all'inventario catastale i requisiti sopra descritti - le disposizioni in esame prevedono le seguenti rilevanti innovazioni di carattere strutturale e procedurale:

A) il censimento di tutti i fabbricati rurali e la loro iscrizione nell'attuale catasto edilizio urbano, che assumerà o, meglio, riassumerà la denominazione storica di «catasto dei fabbricati», nonché la individuazione dei fabbricati di qualunque natura che non abbiano formato oggetto di dichiarazione al catasto.

L'obiettivo, peraltro chiaro, di pervenire ad una completa ed uniforme inventariazione dell'intero patrimonio edilizio esistente potrà essere perseguito dall'Amministrazione finanziaria principalmente attraverso la previsione di tre nuovi strumenti normativi ed operativi:

a) l'utilizzazione di nuove tecnologie rapide e di basso costo (aerofotografia) per la realizzazione di una ricognizione generale del territorio (comma 1);

b) la definizione di nuovi criteri per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali (commi da 3 a 7);

c) la previsione di agevolazioni fiscali per gli immobili già censiti al catasto terreno quali rurali, che vengano denunciati entro il 31 dicembre 1995 quali unità immobiliare urbane in quanto non più rispondenti ai nuovi criteri di ruralità (commi 8 e 9).

Peraltro il differimento dei termini (al 31 gennaio 1995) per i suddetti adempimenti - già previsti dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - ha permesso di prevedere che le dichiarazioni di accatastamento avvengano con le modalità informatizzate - e tali quindi da non creare arretrati cartacei - definite ai sensi dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. La portata innovativa degli strumenti sopra indicati e di immediata lettura.

Da un lato, infatti, l'incrocio delle informazioni derivanti dalla fotografia aerea con quelle cartografiche permetterà alla Amministrazione finanziaria di individuare tutti i fabbricati non denunciati e di aggiornare - anche se con modalità speditive - la stessa cartografia; *dall'altro*, il rilevante sforzo di definire nuovi criteri di ruralità, di univoca interpretazione e di facile verificabilità - unitamente alle agevolazioni sopra richiamate - dovrebbe costituire un significativo incentivo alla denuncia spontanea dei suddetti immobili da parte dei rispettivi possessori, già a partire dal prossimo anno 1994.

È da rilevare al riguardo come, sulla base dei dati in possesso del catasto, dei 5 milioni di fabbricati rurali, circa 2 milioni sembrano essere di dubbia qualifica rurale;

B) una rilevante semplificazione nella strutturazione degli archivi, segnatamente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelli cartografici ed alfanumerici del catasto terreni, con conseguente significativa riduzione dei costi di formazione ed aggiornamento.

Detto obiettivo potrà essere concretamente perseguito con le previsioni contenute nel decreto ministeriale in corso di predisposizione, ai sensi del comma 1-*sexies* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e sulla base delle disposizioni integrative previste nell'articolo in esame, con le quali vengono rivisitate e coordinate le attuali norme sulla formazione e conservazione del Catasto terreni (comma 10, primo periodo).

In particolare le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, in corso di esecuzione, dovranno tener conto sia dei nuovi criteri definiti dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del già citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, che di quelli da emanare ai sensi dell'articolo in esame (comma 10, terzo periodo);

C) una rilevante semplificazione nelle modalità di esecuzione delle operazioni di revisione generale ovvero parziale di classamento delle unità immobiliari urbane; di fatto, in base alle previsioni portate del comma 11, potranno essere eseguite attraverso procedimenti automatizzati, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione, e per limitate porzioni del territorio comunale, caratterizzate da immobili significativamente uniformi per posizione e reddito;

D) l'automatico aggiornamento della banca dati catastale sia negli oggetti censiti che nei soggetti titolari di diritti reali, in virtù delle sostanziali modifiche nelle modalità di presentazione e registrazione degli atti in ingresso previste dal decreto ministeriale predisposto ai sensi dei commi 1-*quinquies* ed 1-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, ed attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Le suddette innovazioni procedurali hanno ovviamente quale obiettivo centrale la

correttezza dell'aggiornamento e contestualmente una rigida delimitazione e stabilizzazione dell'attuale livello degli atti arretrati.

In particolare è opportuno richiamare l'attenzione sulla previsione normativa dell'aggiornamento automatico delle posizioni soggettive del catasto, sulla base delle note di trascrizione acquisite al sistema delle conservatorie dei registri immobiliari, e sulla correlativa previsione dell'obbligo di identificare in modo corretto ed univoco, attraverso lo specifico codice immobiliare catastale (comune - foglio - mappale ed eventuale subalterno), ciascun immobile oggetto di atto traslativo o costitutivo di diritti reali.

Attesa la straordinaria rilevanza dell'obiettivo per assicurare alla struttura i ricercati caratteri di qualità ed efficienza, anche e soprattutto in tema di certezza dei diritti iscritti, e di probatorietà delle iscrizioni, nonché la contenutezza degli oneri previsti per le categorie professionali rispetto ai rilevanti benefici, in termini di costi e più in generale sociali perseguibili dall'Amministrazione finanziaria con lo stretto collegamento conservatorie-catasto, nel comma 12 dell'articolo in esame è stata prevista la possibilità di introdurre, con apposito regolamento governativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un più preciso sistema di controllo dell'accettabilità degli atti in ingresso, in modo da rinforzare e rendere di fatto cogenti le disposizioni di cui al richiamato decreto;

E) il decentramento dei servizi del Dipartimento del territorio presso i comuni interessati al fine di fornire una risposta ad una sentita istanza collettiva; quella cioè di portare i punti di accesso alle informazioni catastali ed ipotecarie il più possibile vicino ai cittadini utilizzando i moderni strumenti informatici e telematici (comma 13, primo periodo).

Peraltro, la capillare diffusione sul territorio degli sportelli eviterà le ricorrenti faticose file dei cittadini in occasione delle diverse scadenze fiscali e permetterà di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utilizzare le risorse, segnatamente quelle del personale dell'Amministrazione, per fini più mirati all'aggiornamento del sistema;

F) la previsione di nuove tipologie di rapporto tra il Dipartimento del territorio e più in generale l'Amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile, sulla base del regolamento governativo previsto nel comma 12, mirate ad assicurare:

a) all'Amministrazione proficue forme collaborative, anche sull'aggiornamento catastale, limitate alle aree di specifica competenza istituzionale ovvero professionale dei soggetti sopra indicati;

b) ai comuni, particolarmente interessati alla completezza dell'inventario immobiliare ed alla perequazione delle relative rendite catastali per la corretta gestione dell'ICI, una banca dati del catasto che si configura non solo come base di riferimento per la determinazione dell'imposta medesima, ma anche come strumento indispensabile, o comunque di grande utilità, per la conoscenza del territorio e per le consapevoli scelte di pianificazione territoriale;

c) agli esercenti la professione notarile, la possibilità di accedere telematicamente a tutti gli archivi catastali ed ipotecari siti sul territorio nazionale per l'assunzione informazioni e per operare gli aggiornamenti di legge.

Quanto precisato negli ultimi due punti motiva la previsione, ai sensi dei commi 12 e 13, dell'istituzione di un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'Amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile - che pertanto si configurano come attori della conservazione e dell'aggiornamento del sistema, oltre che fruitori del sistema stesso e, per quanto concerne i comuni, erogatori dei relativi servizi nonché delle relative modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze.

Per soddisfare gli oneri che i comuni dovranno sopportare sia a livello di impian-

to che di gestione, per l'erogazione locale dei servizi catastali ed ipotecari ai cittadini, nonché per gli altri adempimenti a favore dell'Amministrazione finanziaria, sono state infine previste a favore dei suddetti enti due distinte forme di finanziamento:

a) l'attribuzione di una quota pari ad un terzo dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti (comma 13, primo periodo);

b) l'utilizzazione di una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 (derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni dell'articolo in esame), per il fine esclusivo dell'automazione dei sistemi informatici comunali (comma 14).

È previsto che alle predette attività provveda l'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani, nel rispetto delle modalità di istituzione e gestione del servizio che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

Circa l'entità dei fondi di cui al precedente punto b) e da rilevare come in base a previsioni di massima il maggior gettito, derivante dai soli fabbricati ex rurali, sia stato previsto per l'anno 1994 ed a regime nelle seguenti misure:

a regime	ICI	200 miliardi
	IRPEF	130 miliardi
1994	ICI	200 miliardi
	IRPEF	200 miliardi (saldo 1993 ed acconto 1994).

Da quanto sopra discende quindi che il fondo da attribuire all'Autorità per l'informatica dovrebbe ammontare a circa lire 60 miliardi.

In sintesi gli obiettivi perseguiti con le disposizioni in esame sono da individuare nella snellezza, completezza ed attualità delle iscrizioni catastali tali da assicurare sia un elevato livello dei servizi forniti direttamente o indirettamente dal Dipartimento del territorio sia, e soprattutto, una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perequata imposizione fiscale; e ciò grazie segnatamente al complesso processo di revisione in atto (revisione di qualificazione, classificazione, classamento e revisione degli estimi), il più ampio ed approfondito che il catasto abbia mai attuato dall'epoca della sua formazione, ma anche attraverso il recupero delle consistenti aree di evasione, ascrivibili sia ai fabbricati censiti impropriamente al catasto rurale, che alle nuove costruzioni ovvero agli interventi migliorativi sul patrimonio esistente per i quali è stata omessa la prevista denuncia di accatastamento ovvero di variazione.

Ulteriori integrazioni all'inventario potrebbero derivare anche dalle aree urbane funzionali a specifiche attività (parcheggi, eccetera) ovvero dalle costruzioni cosiddette «precarie», nonché dalla istituzione di nuove categorie catastali, quali i posti-barca.

Per il raggiungimento dei rilevanti benefici sopra indicati si renderanno necessari - come peraltro già rilevato - anche adeguati finanziamenti e risorse: basti pensare agli oneri della ricognizione generale del territorio nazionale attraverso l'aerofotografia, ma anche alle attività di inventariazione degli immobili rurali, per le quali saranno da prevedere incentivi per il personale dipendente, ma - vista la eccezionalità dello sforzo e degli obiettivi - anche e soprattutto risorse per remunerare attività che dovranno essere delegate ad operatori esterni, opportunamente abilitati.

Al riguardo però non appare superfluo precisare come il piano-progetto sopra illustrato potrebbe praticamente autofinanziarsi con una quota delle maggiori entrate che saranno conseguite con la realizzazione del programma medesimo, limitatamente agli anni necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati; è infine da precisare come l'analisi, già positiva per l'amministrazione statale in termini squisitamente finanziari, tenda a configurarsi decisamente più conveniente, qualora la stessa venga estesa alla migliore qualità dei servizi attingibili, ai minori costi di acquisizione delle informazioni da parte delle utenze pubbliche e private del sistema catastale, alle utilità che potranno essere

conseguite, in termini di gestione e pianificazione territoriali, da parte dei comuni, alle rilevanti economie perseguibili dai comuni medesimi, con assunzione della banca dati catastali quale base di riferimento di un sistema informativo territoriale a livello comunale, non solo per finalità fiscali, e più in generale ai benefici che deriveranno al sistema amministrativo Italia, in rapporto anche e soprattutto ai processi di integrazione comunitaria.

In merito al disposto dell'articolo 10 giova preliminarmente ricordare che l'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti oggetto dei ricorsi presentati dai comuni alle Commissioni censuarie provinciali. Nello stesso articolo è stabilito che con il medesimo decreto legislativo potranno essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale, al fine di mantenere l'invarianza del gettito.

Per effetto della disposizione sopra richiamata tutte le rendite catastali potrebbero nuovamente variare, con conseguenti notevoli disagi per tutti i contribuenti. Si è, pertanto, ritenuto opportuno abrogare (nel comma 2 dell'articolo 10) la disposizione che prevede la possibilità di incrementare le rendite catastali. Conseguentemente si è altresì provveduto a coprire la perdita di gettito conseguente alla revisione delle rendite catastali degli immobili situati nei comuni che hanno presentato ricorso con le modalità chiarite nella relazione tecnica al presente decreto.

Al fine di non aggravare la perdita di gettito, nel comma 1 dello stesso articolo 10 è stata rinviata di un anno l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 1993, n. 903, in base alla quale i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

differenza tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo d'imposta 1992 e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo da emanare entro il 31 dicembre 1993. Al fine di non penalizzare i contribuenti interessati è stato, comunque, stabilito che gli importi da dedurre nell'anno successivo sono maggiorati del 6 per cento.

L'articolo 11, in particolare, mira a dare immediata attuazione ai concorsi e alle operazioni a premio che utilizzano le modalità di svolgimento delle lotterie istantanee, prevedendo che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono determinati i criteri e le modalità di svolgimento di tali lotterie, non debba essere sottoposto al preventivo parere di commissioni o comitati. L'esigenza di tale disposizione è da ricercare nel considerevole sviluppo che dette manifestazioni avranno per effetto della spinta promozionale che l'amministrazione si accinge a porre in essere. La disposizione di cui trattasi, infine, prevede ulteriori fattispecie sanzionatorie connesse all'esercizio abusivo dell'attività di gioco o di scommessa rispetto a quelle stabilite con l'articolo 1, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 10, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è intenzionato a procedere a partire dai primi dell'anno 1994, alla graduale estensione sull'intero territorio nazionale del concorso pronostici Totogol positivamente sperimentato sulla base delle istruzioni impartite da questo Ministero, presso le ricevitorie dell'Umbria e del Lazio in concomitanza con i concorsi Totocalcio n. 40 e n. 41 del 30 maggio e 6 giugno 1993.

L'estensione del nuovo gioco si presenta opportuna in quanto consentirà l'acquisizione di nuove entrate, anche in considerazione del fatto che la formula del Totogol non si contrappone a quella del gioco tradizionale ma anzi ne costituisce un ampliamento ed un utile elemento di traino e di affiancamento per la ripresa del Totocalcio.

Inoltre, l'introduzione del Totogol risulta coerente con la necessità di reperire, nell'ambito dei giochi di abilità, formule complementari di partecipazione idonee non soltanto a soddisfare le aspirazioni innovative del pubblico dei pronosticatori ma anche a ridurre il fenomeno della raccolta clandestina delle giocate, che rappresenta un elemento di grave concorrenzialità ed arreca notevole danno all'Erario ed al CONI.

Peraltro, l'organizzazione e la gestione del concorso, consistenti sia nella modifica di firmware da apportare ad oltre 20.000 validatrici, sia nel potenziamento e nella velocizzazione dell'*hardware* disponibile, sia infine nell'adeguamento delle clausole contrattuali con le società informatiche che operano all'interno dei 14 CED zonal, comportano notevoli oneri di spesa che si aggiungono a quelli relativi alla soppressione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA sulle forniture dei beni e servizi idonei alla realizzazione di tali operazioni disposta dalla legge 29 ottobre 1993, n. 127.

Al fine di consentire al CONI di far fronte allo sforzo finanziario di cui si è detto, con la norma recata dall'articolo 12 si prevede in sostanza, che per il Totogol i diretti fissi addizionali (lire 100) di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, vengano incorporati alla posta di gioco, ferme restando le attuali aliquote di ripartizione di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 555 (montepremi 38 per cento, - imposta unica 26,80 per cento, - CONI 35,20 per cento, di cui 7 per cento spese di gestione - Istituto Credito Sportivo 3 per cento).

La norma non comporta un minor gettito rispetto alla situazione attuale, in quanto l'*agevolazione* accordata riguarda *esclusivamente* il nuovo concorso dal quale, comunque, deriveranno *nuove entrate* per l'Erario.

Nella ricerca di nuovi elementi rivolti a ringiovanire la struttura dei concorsi pronostici, si è andato vieppiù affermando in alcuni Stati stranieri quello che in lingua inglese viene chiamato *Jackpot*, consistente nel cumulo, in caso di mancanza in un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinato concorso di vincenti in una o più categorie, del relativo fondo premi con quello del concorso successivo.

La possibilità del cumulo, evitando il frazionamento del fondo premi fra i numerosi vincenti della categoria inferiore, rappresenta un notevole stimolo per il giocatore, tanto da indurlo a partecipare al concorso successivo in vista di allettanti vincite.

All'introduzione della formula anzidetta nei concorsi pronostici attualmente esercitati in Italia (Enalotto, Totocalcio e Totip) e nei nuovi concorsi pronostici in fase di sperimentazione da parte del CONI (Totogol e Toto 1x2), e di ostacolo la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, in base alla quale «Nel caso di giuochi e di concorsi a svolgimento periodico ogni singola manifestazione si considera, ad ogni effetto, autonoma ed indipendente dalle altre».

Al fine di ovviare a quanto sopra, con lo stesso articolo 12 viene disposta l'abrogazione del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

L'articolo 13 dispone la riduzione, a partire dal 1° gennaio 1994, della misura degli interessi sui crediti e sui debiti di imposta dal 9 al 6 per cento annuo e dal 1,5 al 3 per cento semestrale per quanto riguarda sia le imposte dirette che quelle indirette.

L'articolo in esame prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la misura dei predetti interessi verrà determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con l'articolo 14 si dispone che entro il 30 aprile 1994 si provveda alla emanazione - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 165 - del decreto di variazione delle aliquote d'importo fisso di taluni tributi e - ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni - del decreto ministeriale di variazione dei prezzi

dei diversi tabacchi lavorati, in conseguenza anche della rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

L'entità della variazione tariffaria disposta con gli indicati provvedimenti ministeriali dovrà assicurare un maggiore gettito erariale di almeno lire 500 miliardi per l'anno 1991, e di 600 per i due successivi.

Con la norma recata dall'articolo 15, si tratta di incentivare la produttività ed i controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, la cui efficienza è presupposto indefettibile per una proficua politica di equità tributaria.

Le prestazioni richieste, sia al personale civile che a quello militare, tra l'altro, si caratterizzano per un alto grado di specializzazione che comunque va valorizzata sia per stimolare una maggiore professionalità che per disincentivare esodi e disaffezioni da parte dei più preparati.

È prevista l'utilizzazione dei dati acquisiti nelle banche dati delle diverse pubbliche amministrazioni con ottimale utilizzo dello strumento informatico.

Tale miglioramento in termini di efficienza e professionalità, e agevole rilevare, si traduce in un sicuro incremento di gettito, derivante dalla emersione di zone impositive finora rimaste sommerse.

Nella stessa logica si inserisce la previsione che, in deroga ai contingentamenti ora disposti per piante organiche e concorsi, consente di bandire concorsi per la copertura di 1.000 posti da destinare alle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico e con la finalità esclusiva del potenziamento dell'attività di controllo.

Con l'articolo 16, infine, si dispone che le maggiori entrate derivanti dal decreto, di cui si chiede la conversione in legge, sono acquisite al bilancio dello Stato e sono utilizzate ai fini della copertura finanziaria degli oneri per il servizio del debito pubblico e ai fini della realizzazione degli obiettivi di politica economica e finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 1, lettera a) (modifiche all'articolo 6, comma 2 del testo unico: interessi moratori e per dilazioni di pagamento)

La stima è effettuata considerando i dati relativi alle somme liquidate nelle controversie individuali o collettive instaurate presso gli Uffici provinciali del lavoro nell'anno 1992, quali risultano dalla Relazione generale sulla situazione economica del paese, nonché tenendo conto dei procedimenti in materia di lavoro, ecc. effettuati nel 1990, tratti dall'Annuario statistico italiano. In base a tali dati risultano circa 180.000 procedimenti in materia di lavoro e circa 70.000 ricorsi al TAR; nel 1° semestre 1992 sono state conciliate presso gli Uffici provinciali del lavoro 1.319 vertenze che hanno interessato 124.140 lavoratori, per un importo complessivo di 156 miliardi di lire.

Andrebbero, inoltre, aggiunte le vertenze che si risolvono nell'ambito aziendale e che possono dar luogo a somme corrisposte sia sotto forma di arretrati che di tipo risarcitorio.

Dalle fonti indicate non è, peraltro, possibile desumere elementi precisi sull'entità del fenomeno considerato. Viene, pertanto, preso in considerazione quanto risulta dall'analisi sui dati relativi ai modelli 770.

Gli interessi legali sui crediti di lavoro dipendente vengono dichiarati nel modello 770/A unitamente alle seguenti altre poste:

- indennità di trasferta fino all'importo giornaliero di lire 60.000 in Italia e 100.000 all'estero;
- rimborsi, per trasferte nell'ambito del territorio comunale, di spese di trasporto;
- servizio di mensa e prestazioni sostitutive;
- prestazioni di servizi di trasporto a favore del personale dipendente per recarsi nel luogo di lavoro;
- redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani in via esclusiva e come oggetto esclusivo del rapporto.

L'ammontare totale di tali somme non soggette a ritenuta per il 1990 è di circa 3.500 miliardi di lire; viene stimata una quota del 10 per cento riferibile agli interessi sui crediti da lavoro, nonché un'aliquota marginale media del 27 per cento. Adeguando il dato al 1994, tenendo conto di un incremento nominale del 15 per cento ne consegue una stima di maggiore gettito per circa 110 miliardi su base annua che può considerarsi prudenziale, essendo riferita al solo reddito da lavoro dipendente. Per il 1994 la stima (100 miliardi) riguarda gli 11/12 del maggior gettito. Per gli anni successivi viene considerato un incremento annuo del 4 per cento; conseguentemente la stima viene definita in circa 115 e 120 miliardi.

Articolo 1, comma 1, lettera b) (modifica dell'articolo 13-bis, comma 1 del testo unico: abolizione della deduzione sulle provvigioni)

I risultati di una recente indagine svolta dal SECIT hanno accresciuto l'area di incertezza in merito all'efficacia degli strumenti diretti a creare contrasti d'interesse, tenuto conto delle motivazioni addotte, in particolare, quella connessa all'esistenza di un onere dell'IVA superiore al vantaggio conseguente dalla deduzione consentita. È così apparso dubbio che la deduzione accordata sulle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari accresca l'area di regolarità delle transazioni effettuate nel settore.

Sulla base dei dati di un campione di 400.000 dichiarazioni per il 1992, le detrazioni per le provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari dovrebbero aver dato luogo ad una minore imposta, su base annua, pari a circa 30 miliardi di lire. Il valore medio della detrazione è risultato di circa 280 mila lire (pari al 27 per cento di 1,4 milioni). Esso è stato indicato da circa 75 mila soggetti, rispetto agli oltre 200 mila considerati dalla nota tecnica alla legge n. 413 del 1991.

Resta, così, confermata la sostanziale inefficacia di questa misura ad allargare la base imponibile conseguente alle operazioni effettuate nel settore.

Pertanto con l'abolizione della detrazione in oggetto si stima per il 1994 un maggiore gettito IRPEF di circa 53 miliardi (saldo più acconto).

Per gli anni successivi la stima viene portata, tenendo conto di un mero adeguamento monetario, a 31 e 33 miliardi.

Articolo 1, comma 1, lettera c) (ampliamento dei redditi di capitale imponibili)

La modifica dell'ultima parte della lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico consente di ampliare l'area dei redditi di capitali.

Tenuto conto della difficoltà di una precisa valutazione, la stima viene, al momento, indicata «per memoria».

Articolo 1, comma 1, lettere d), e), n) (modifiche all'articolo 44, e all'articolo 115, comma 2 del testo unico: determinazione dell'utile di partecipazione in società ed enti nei casi di recesso, eccetera)

Hanno lo scopo di evitare forme di elusione di imposta sulla quota dell'utile attribuito nei casi di cui all'articolo 44, comma 3, che corrisponde alle riserve ed ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico.

L'applicazione riguarda anche la valutazione del costo fiscale delle partecipazioni in caso di restituzione ai soci dei versamenti a fondo perduto, nonché del fondo sovrapprezzo azioni.

L'effetto sul gettito è stimato, su base annua, in 207 miliardi (362 miliardi per il 1994, compreso l'acconto).

La maggior parte del recupero è da attribuire alle modifiche introdotte in caso di restituzione delle riserve e dei fondi di cui all'articolo 44, comma 1; con la normativa attuale, infatti, le imprese tendono a non ridurre il costo fiscale di iscrizione in bilancio della partecipazione anche nei casi di cui al comma 1, dato che, ai sensi del comma 3, in caso di recesso, il fondo sovrapprezzo azioni e le altre riserve non sono considerate ai fini della tassazione.

La modifica all'articolo 115, comma 2, lettera a), sopprimendo l'esclusione dall'ILOR per i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG sui quali non sia riconosciuto il credito di imposta, rende imponibile ai fini ILOR per il soggetto percettore le somme ed i beni ricevuti ai sensi dell'articolo 44, comma 1, poichè tali somme non costituiscono utile. È, inoltre, imponibile anche la eventuale parte di utile, determinato ai sensi del comma 3, costituita da riserve e fondi di cui al comma 1.

Ai fini della stima di gettito sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (modello 760) presentate nel 1991 relativi ai decrementi delle riserve e dei fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare reddito imponibile (rigo 11 del prospetto delle riserve e dei fondi, di cui all'articolo 105, comma 7 del testo unico).

Per stimare l'ammontare distribuito di riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, sia in maniera diretta, ex comma 1, che per via mediata, ex comma 3, è stata considerata una quota prudenziale del 30 per cento dei decrementi. Ne risulta un valore di circa 1.200 miliardi; il recupero di gettito sui soci percettori - tenuto conto della percentuale di capienza (stimata prudenzialmente, come per le società di capitali, nel 65 per cento) - risulta pari a 126 miliardi ($1.200 \times 65\% \times 16,2\%$).

La società che ha attribuito tali somme, inoltre, vedrà ridotto il costo fiscale della partecipazione. Assumendo un tasso di rotazione sui titoli del 20 per cento, in seguito alla vendita dei titoli emergeranno una maggiore plusvalenza fiscale di 240 miliardi e, quindi, maggiori imposte IRPEG ed ILOR di:

$$\begin{aligned} \text{IRPEG} & 240 \times 65\% \times 36\% = 56 \text{ miliardi} \\ \text{ILOR} & 240 \times 65\% \times 16,2\% = 25 \text{ miliardi} \end{aligned}$$

L'incremento di gettito totale stimato è quindi in circa 207 miliardi su base annua per il 1994, considerato l'acconto, la stima è di 362 miliardi.

Per gli anni 1995 e 1996, tenuto conto dell'adeguamento nominale, la stima è indicata in 215 e 224 miliardi.

Articolo 1, comma 1, lettere f), m) (modifiche all'articolo 52, comma 2 ed all'articolo 102, comma 1 del testo unico, in materia di riporto delle perdite)

Le modifiche intendono porre un limite alla possibilità di computare le perdite di impresa in diminuzione dal reddito complessivo quando la perdita è conseguenza della «depurazione» delle componenti positive e negative afferenti ai cespiti che fruiscono di esenzione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'imposta. Questa limitazione ha effetto sul reddito complessivo del periodo di imposta per ciascun socio o associato nelle società di persone, nonché per l'imprenditore persona fisica; per le società di capitali e per gli enti commerciali opera invece (articolo 102) sul reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, fino al quinto.

Come conseguenza, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, la modifica ha efficacia anche in sede di calcolo della eventuale maggiorazione di conguaglio, dovendo essere commisurata sul reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi.

Si stima che il provvedimento sia suscettibile di produrre negli anni il seguente incremento di entrate:

	1994	1995	1996
MODELLO 740	110	63	63
MODELLO 750	21	12	12
MODELLO 760	20	144	82
TOTALE ...	151	219	157

A tale risultato si giunge considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (modello 760), delle società di persone (modello 750) e delle persone fisiche (modello 740) presentate nel 1991, con specifico riferimento ai quadri relativi al reddito di impresa.

Nella determinazione del reddito complessivo di impresa, infatti, vengono apportate variazioni sia in aumento che in diminuzione per tenere conto delle disposizioni di cui agli articoli 58, comma 1, 63 e 75, comma 5: in base a tali dati è stata stimata l'eccedenza dei proventi che fruiscono di esenzioni dall'imposta sul reddito rispetto alle componenti negative non dedotte che va a riduzione delle perdite di un periodo di imposta riportate a nuovo; il recupero netto di imponibile è quindi, tenuto conto della capienza media, pari a:

	Recupero lordo (miliardi di lire)	Importo netto (miliardi di lire)	Imposta (miliardi di lire)
MODELLO 740	260	234	63
MODELLO 750	49	44	12
MODELLO 760	350	228	82

Per le persone fisiche e le società di persone viene stimato per il 1994 l'effetto sia sul dato che sull'acconto, per le persone giuridiche, pur se la riduzione delle perdite riportabili esplica essenzialmente i propri effetti sul gettito a partire dall'esercizio di imposta successivo - e quindi dal 1995 - mentre per il 1994 viene stimato un recupero di circa 20 miliardi.

Articolo 1, comma 1, lettera l) (plusvalenze: abbassamento della soglia delle partecipazioni qualificate)

Il provvedimento dovrebbe produrre un incremento di gettito a regime di circa 150 miliardi per ogni esercizio; per ogni esercizio, non essendo presente il fenomeno dell'acconto; per il 1994 vi può essere invece, una perdita di modesta entità, circa 13 miliardi, ricollegabile al mancato gettito del sistema forfetario.

A tale stima si è pervenuti considerando i dati del registro, anno di imposta 1990, relativi alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali da parte di persone fisiche sotto forma di quote, con esclusione quindi delle azioni: l'ammontare risultante è di circa 1.500 miliardi, stimabile in circa 1.800 miliardi per il 1994.

Sono stati presi in considerazione circa i due terzi di tale ammontare come quota delle transazioni avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata rappresentative dal 10 al 15 per cento del capitale della società in considerazione, da un lato, del valore medio risultante al Registro, circa 32 milioni di valore dichiarato per ogni negozio e, dall'altro, del valore medio del capitale sociale delle società a responsabilità limitata risultante dal modello 760, circa 170 milioni.

Tenuto conto della legge n. 102 del 1991 relativa alla tassazione dei *capital gains*, le plusvalenze conseguite dalle persone fisiche in seguito alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non azionarie rappresentative dal 10 al 15 per cento del capitale sociale - ricadendo nel quantitativo così detto «qualificato» - andrebbero sottoposte a tassazione con il criterio analitico, non essendo più possibile optare per la tassazione forfetaria.

È stato quindi stimato l'incremento di gettito derivante dal cambio di regime di tassazione:

forfetario $1.200 \times 15\% \times 7\% = 13$ miliardi
analitico $1.200 - 550) \times 25\% = 163$ miliardi

In base a tali stime si perviene ad un possibile incremento di gettito nel 1995 di circa 150 (163-13) miliardi di lire.

Ai fini di questa stima è stata considerata, per il regime forfetario, l'aliquota massima di plusvalenza rispetto al prezzo di vendita, ovvero il 7 per cento; per stimare invece il costo fiscalmente riconosciuto nella tassazione analitica sono stati considerati da un lato, un tempo medio di detenzione dei titoli elevato, di circa 10 anni; dall'altro lato un incremento, al netto del tasso composto di variazioni del PIL, di circa l'8 per cento annuo del valore delle quote cedute.

Per il 1996, la stima viene definita, considerando un analogo incremento annuale, in 162 miliardi.

Articolo 1, comma 2 (imprenditori individuali: ritenuta sugli interessi a titolo di acconto)

Si stima che il provvedimento in questione sia suscettibile di produrre il seguente incremento di gettito, tenuto conto dell'effetto dell'acconto:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1995	1996 (in miliardi di lire)	1997
158	90	90

A tale stima si è pervenuti considerando i dati sulle attività e passività finanziarie del Paese nel 1992 relativi alle imprese individuali rilevati dalla Relazione annuale della Banca d'Italia, oltre i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modello 740) presentate nel 1991.

Nel quadro F, infatti, sono riportati anche i dati relativi ai proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; per il 1993 tale ammontare è stimato in circa 400 miliardi.

Considerata un'aliquota marginale media del 27 per cento, l'incremento netto di gettito, dato dalla differenza tra l'imposizione a titolo di imposta su tali proventi e la loro inclusione nel reddito di impresa, sarà di circa 90 miliardi, assumendo la ripartizione tra depositi a vista presso aziende ed istituti di credito (aliquota 12,5 per cento) e titoli a lungo termine (aliquota pari al 30 per cento) quale risulta dalla Relazione annuale.

Sotto tali condizioni, l'effetto è il seguente:

$$(27 + 16,2)\% \times 250 - 12,5\% \times 250 = 77 \text{ miliardi}$$

$$(27 + 16,2)\% \times 150 - 30\% \times 150 = 20 \text{ miliardi}$$

L'effetto si riduce a 90 miliardi tenendo conto della capienza stimata nel 90 per cento.

Articolo 2, comma 1, lettera b) - Articolo 4, comma 1, lettera b), n. 7); comma 2 (assoggettamento all'aliquota del 4 per cento per il 1994 e del 9 per cento dal 1995 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

Viene soppresso il regime di esenzione dall'IVA per le prestazioni dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, non previsto dalla sesta direttiva comunitaria. L'aliquota IVA viene stabilita nella misura del 4 per cento per il 1994 e del 9 per cento per il 1995.

Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1992 e adeguati all'anno 1994 - tenuto conto che con il nuovo regime diventa detraibile l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi - per tale anno non si prevede un maggiore gettito.

Per gli anni successivi, in relazione all'aliquota del 9 per cento, la stima diventa pari, tenuto anche conto delle variazioni nominali delle operazioni e degli 11/12 del gettito per il 1995, e a circa 58 (1995) e 66 miliardi (1996).

Articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1) (rettifica della detrazione dell'IVA in relazione a contratti di appalto)

Viene esteso l'istituto della rettifica della detrazione di imposta (articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1972, n. 633) ai casi in cui l'acquisto di beni ammortizzabili si realizzi mediante contratti di appalto.

Dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1992, risulta che, per attività che effettuano prevalentemente operazioni esenti, i beni ammortizzabili ammontano a 2.054 miliardi.

Supponendo che un quarto siano stati acquisiti tramite contratti di appalto, si può stimare, nell'ipotesi di totale indetraibilità, un ammontare di rettifiche pari a:

$$2.050 \times 0,19 \times 0,25 = 97 \text{ miliardi}$$

che riportati al 1994 determinano un incremento di gettito di circa 108 miliardi. Per il 1995, tenendo conto di un adeguamento nominale, la stima è di circa 112 miliardi.

Articolo 2, comma 1, lettera c, n. 2) (rettifica della detrazione dell'IVA in conseguenza di fusioni, scissioni e cessioni di azienda)

Viene disciplinata la rettifica della detrazione di imposta per i beni ammortizzabili acquisiti in conseguenza di atti di fusione, scissione e cessione di azienda, stabilendo che la data di riferimento debba essere quella di acquisto dei beni da parte della società incorporata, fusa, scissa ovvero da parte del soggetto che abbia effettuato il conferimento.

Sono stati elaborati i dati dei negozi di fusione di società per incorporazione registrati nell'anno 1990.

Tramite gli identificativi (codici fiscali) dei soggetti partecipanti ai suddetti negozi, sono stati individuati i casi di fusione tra società appartenenti a settori che operano prevalentemente in regime di esenzione e società appartenenti ad altri settori.

L'analisi è stata ristretta a quei negozi in cui i soggetti sono solo due, al fine di escludere i casi di fusione diverse dalle incorporazioni.

È stato, inoltre, assunto che l'ammontare imponibile dei negozi individuati riguardi solo beni immobili, nell'ipotesi che le società incorporate siano state costituite a fini elusivi. Il risultato dell'elaborazione è riassunto nella seguente tabella.

Attività incorporante	N. negozi	Ammontare (miliardi)
Aziende credito ordinario	3	64,1
Aziende credito speciale e imprese finanziarie ...	134	840,4
Assicurazioni	3	21,7
Trasporti su strada di persone e merci	29	21,3
Servizi sanitari privati	14	1,9
Servizi ricreativi	15	1,5
Totale ...	198	950,9

Le società incorporate risultavano appartenere ad attività dell'industria per il 40 per cento; ad attività del commercio per il 10,5 per cento ed ad attività dei servizi per il 49,5 per cento.

Di queste circa il 17 per cento avevano iniziato l'attività nel periodo 1988-1990 ed il restante 83 per cento in periodi antecedenti.

Le aliquote applicabili nel caso in esame sono il 9 per cento per le abitazioni non di lusso e il 19 per cento per le abitazioni di lusso e gli altri fabbricati.

Nell'ipotesi di equiripartizione tra gli imponibili soggetti alle due aliquote si avrebbe un incremento di gettito pari a:

$$(953/2 \times 0,19) + (953/2 \times 0,09) = 133 \text{ miliardi}$$

che riportato al 1994 può essere indicato in circa 170 miliardi.

Per il 1995, la stima, tenuto conto di un adeguamento nominale, viene portata a 178 miliardi.

Articolo 2, comma 1, lettera d) (IVA sugli spettacoli)

Intende evitare che i soggetti che operano nei settori dello spettacolo, giochi e intrattenimenti pubblici possano continuare ad operare la detrazione forfettizzata nella misura di due terzi anche per le operazioni connesse alla loro attività. Infatti, per le sponsorizzazioni e la pubblicità si propone una detrazione pari al 10 per cento.

Dai dati comunicati dalla SIAE risulta che l'IVA riscossa nel 1992 a titolo di imposta sugli spettacoli ammonta a circa 180 miliardi, di cui circa 57 sono relativi ad attività connesse con gli spettacoli.

Dette ultime attività in buona parte (almeno l'80 per cento) relative a sponsorizzazione, per cui le riscossioni derivanti da queste attività possono essere stimate in circa 45 miliardi ($57 \times 0,8$).

Poichè l'IVA detratta è pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, l'IVA su dette operazioni imponibili relativa alle sponsorizzazioni è pari a $45 \times 3 = 135$ miliardi.

Riducendo la detrazione al 10 per cento delle operazioni imponibili, l'IVA da versare sarebbe pari a:

$$135 - 13,5 = 121,5 \text{ miliardi}$$

Il maggior gettito che ne deriverebbe sarebbe quindi di:

$$121,5 - 45 = 76,5 \text{ miliardi}$$

Per considerare anche gli effetti prodotti dalla pubblicità, pare plausibile ipotizzare che detto importo si raddoppi.

Il provvedimento produrrebbe, pertanto, un maggiore gettito per il 1994 di circa 140 miliardi (pari agli 11/12). Tenendo conto dell'incremento nominale, per gli anni successivi il maggiore gettito si può stimare in circa 160 (1995) e 167 (1996) miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3 (liquidazione determinata sulla base delle operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce la liquidazione stessa)

Il provvedimento comporta un anticipo di quindici giorni per i versamenti mensili, e trimestrali e di un trimestre per quei servizi dove vigono particolari norme in ordine all'emissione delle bollette, alla registrazione e alla liquidazione dei corrispettivi.

Sulla base delle dichiarazioni presentate nel 1992, escludendo i contribuenti non obbligati alla fatturazione a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono stati ottenuti i seguenti dati:

versamenti periodici	33.006 : 24 = 1.375 × 1,10 =	1.513
versamenti trimestrali delle aziende di somministrazione		
(acqua, gas, energia elettrica)	1.880 : 4	= 470
IVA sugli scambi intracomunitari	12.000 : 24 = 500 × 1,05 =	525
		Totale ... 2.508 mld

L'incremento di gettito è limitato al primo anno di applicazione ed è stato determinato tenendo conto anche dell'espansione monetaria relativa agli anni 1991-1994 pari al 10 per cento applicato ai versamenti rilevati dalle dichiarazioni (anno 1991) e del 5 per cento relativamente all'IVA intracomunitaria in quanto riferita al 1993.

Negli anni successivi, tenendo conto anche delle previsioni sull'andamento dei consumi, l'anticipazione produce un effetto residuo di circa 91 miliardi per il 1995 e 95 miliardi per il 1996, considerando un aumento di circa il 4 per cento annuo.

Articolo 4, comma 1, lettera a); comma 7 (aliquota IVA sui prodotti farmaceutici)

A seguito dell'abolizione del prontuario terapeutico costituito dai medicinali «prescrivibili» dal Servizio sanitario nazionale, l'aliquota IVA del 9 per cento non viene limitata ai prodotti il cui onere era sostenuto dal Servizio sanitario nazionale; l'aliquota pertanto, viene riferita alla natura merceologica dei prodotti.

Per tale modifica non viene stimata alcuna riduzione delle previsioni tendenziali; peraltro, in sede di abolizione del predetto prontuario terapeutico non è stato considerato alcun effetto incrementativo delle entrate.

Articolo 4, comma 1, lettera a) numeri 1), 2), 4); b) 2), 4), 5), 6) (cessione di fabbricati ristrutturati)

È diretto ad eliminare alcuni effetti distorsivi dell'applicazione dell'IVA nel settore dell'edilizia. In particolare, diventano assoggettate

all'aliquota del 9 per cento, anzichè del 4 per cento, le cessioni di immobili effettuate nei confronti di acquirenti di «seconde case» da parte di costruttori che hanno eseguito interventi di recupero sugli stessi.

La stima è stata effettuata elaborando i dati del registro sulle compravendite di fabbricati effettuate nel 1991.

È stato ipotizzato che i negozi che hanno per oggetto compravendite di fabbricati non nuovi in cui compaiono come acquirenti soggetti che operano nel settore delle costruzioni edilizie residenziali siano stati stipulati per una successiva rivendita dopo i necessari interventi di ristrutturazione.

Sotto queste condizioni sono stati individuati circa 12.000 negozi per un valore di 2.820 miliardi.

Supponendo che i fabbricati ristrutturati vengano rivenduti ad un prezzo superiore dell'80 per cento al prezzo di acquisto e che il 50 per cento degli acquirenti usufruiscano dell'agevolazione «prima casa» si ottiene che l'effetto sarebbe stato pari a:

$$2.820 \times 1,8 : 2 \times 0,05 = 125 \text{ miliardi}$$

Riportando i dati al 1994 e tenendo conto degli 11/12 del gettito, la stima viene definita ai 130 miliardi.

Per gli anni successivi il maggiore gettito, tenuto conto dell'incremento nominale, può essere stimato in circa 148 (1995) e 154 (1996) miliardi.

Articolo 4, comma 1, lettere a, n. 3); b, n. 3) (assegnazione di abitazioni da parte di cooperative edilizie)

La legislazione attuale assoggetta le assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie all'aliquota ridotta dell'IVA del 4 per cento. La variazione limita l'aliquota ridotta ai soli casi in cui ricorrano per l'assegnatario le condizioni per le agevolazioni previste nell'applicazione dell'imposta di registro per la prima abitazione, assoggettando all'aliquota normale gli altri casi.

I dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, sistema informativo del Registro, evidenziano che il 55 per cento delle compravendite assoggettate all'imposta di registro non beneficiano della suddetta agevolazione. Nel caso delle cooperative edilizie questa percentuale va ridotta sia per la natura stessa dell'istituto cooperativo a carattere preminentemente agevolativo, sia per motivi legislativi, in quanto in alcuni casi (edilizia economica e popolare) sono richieste specifiche condizioni perchè sia consentita l'ammissione a socio.

In mancanza di dati diretti, sembra ragionevole ipotizzare che solo il 20 per cento del valore delle assegnazioni si riferisca a seconde case. Considerato il valore complessivo delle assegnazioni (3.500 miliardi nel 1990 - fonte ISTAT) si determina un imponibile di 700 miliardi da assoggettare all'aliquota normale.

L'incremento di gettito sarebbe quindi di:

$$700 \times (9\% - 4\%) = 35 \text{ miliardi}$$

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Adeguando i dati, in termini nominali, si perviene ad una stima di 37 miliardi per il 1994, tenuto conto degli 11/12, e di 42 e 44 miliardi per i due anni successivi.

Articolo 4, comma 3 (aumento dell'aliquota IVA dal 12 per cento al 13 per cento)

Il provvedimento prevede il passaggio all'aliquota del 13 per cento dei beni soggetti all'aliquota del 12 per cento (vini, tessuti ed abbigliamento, calzature) ad esclusione di alcuni prodotti alimentari di cui all'articolo 1, comma 4 lettere *a)*, *e)* ed *1-bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, per i quali è prevista la riduzione all'aliquota del 9 per cento. Ciò consente di avvicinare, attraverso l'aliquota cosiddetta «traghetto», l'assoggettamento di detti beni all'aliquota normale ed a quella ridotta, sulla base delle direttive comunitarie. La base imponibile relativa ai beni per i quali è stato valutato l'effetto, in termini di gettito, della variazione di aliquota è valutato in circa 90 mila miliardi per i beni che passano dal 12 per cento al 13 per cento (e in circa 250 miliardi per quelli che passano dal 12 per cento al 9 per cento). Complessivamente, il provvedimento si traduce, per l'anno 1994, in un incremento netto di gettito stimato, su base annua, in circa 900 miliardi, con un impatto dello 0,14 per cento sull'indice del costo della vita. Le maggiori entrate, tenuto conto degli 11/12, sono pari a circa 825 miliardi per il 1994. Per il 1995 e 1996 la stima è di circa 935 e 970 miliardi.

Articolo 4, comma 4, lettera a) (alberghi di lusso)

La riduzione dal 19 per cento al 13 per cento dell'aliquota IVA per gli esercizi alberghieri di categoria di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande, determina, utilizzando i dati delle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 1991 aggiornati al 1994, una perdita di gettito di circa 47 miliardi. Peraltro, si può ipotizzare che l'accresciuto grado di competitività di queste strutture possa consentire un parziale, graduale assorbimento di tale perdita. La stima, pertanto, viene definita in minori entrate per circa 40 miliardi per il 1994 e per circa 30 miliardi per il 1995 ed il 1996.

Articolo 4, comma 4, lettera b); comma 8 (servizi telefonici)

L'elevazione, dal 1995, dell'aliquota IVA dal 9 per cento al 13 per cento per i servizi telefonici privati comporta un aumento di gettito su base annua, di circa 400 miliardi. La stima è stata ottenuta sulla base del dato (7.500 miliardi) relativo alle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 1991 (attività delle telecomunicazioni). Si è tenuto, inoltre, conto dell'incremento (19 per cento) riportato per gli anni 1991-1993 dalla ultima Relazione previsionale e programmatica; dal 1993 al 1996 è stata ipotizzata una crescita nominale annua del 6 per cento.

Per il 1995, la stima riguarda gli 11/12. Conseguentemente, la stima è pari a 367 miliardi per il 1995 ed a 423 miliardi per il 1996.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 4, comma 6 (agricoltura - eccedenza di imposta non compensata)

Intende abolire il recupero dell'eccedenza di imposta afferente ai beni immobili e/o strumentali relativi alle imprese agricole operanti nel regime speciale.

Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1992 e relative al regime speciale per i produttori agricoli, risulta che l'imposta portata in detrazione per recuperare l'eccedenza non compensata forfettariamente ammonta a circa 150 miliardi. Riportando il dato al 1994 si tratta di circa 170 miliardi.

Poichè gli effetti sul gettito saranno conseguiti a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento la stima, relativa al 1995 e 1996, è di 170 e 178 miliardi.

Articolo 5 (modifiche dell'accisa sulla benzina, sui prodotti alcolici e altre voci)

Dispone gli aumenti dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici.

Per la benzina, l'accisa viene aumentata nella misura di lire 58,83 al litro e l'aliquota passa da lire 960,22 a lire 1.019,05 al litro.

Il prezzo di vendita aumenta di lire 70 al litro, tenuto conto dell'incidenza dell'IVA.

Per la benzina senza piombo l'aumento è di lire 42,02 al litro; l'aliquota passa da lire 869,02 a lire 911,04 al litro ed il prezzo di vendita aumenta di lire 50 al litro con l'applicazione dell'IVA.

Il nuovo livello dell'accisa sulla benzina senza piombo (lire 911.040 x 1.000 litri) è coerente con la direttiva comunitaria 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 che prevede tra le aliquote minime previste per la benzina con piombo e per quella senza piombo una differenza di almeno 50 ECU, pari, secondo il tasso di conversione del 1° ottobre 1993, a lire 92.857 per mille litri; infatti, la differenza tra le due aliquote è ora di lire 108.010 per mille litri.

L'aliquota agevolata prevista fino al 30 giugno 1996 dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per gli alcolici ottenuti dalla distillazione del vino e di altri prodotti agricoli, consistente nella riduzione di lire 195.000 per ettanidro, comporta per i predetti alcoli l'applicazione dell'aliquota di lire 951.600 per ettolitro-anidro. Tale aliquota è inferiore a quella minima prevista dalla direttiva comunitaria 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, pari a 550 ECU, che corrisponde, secondo il tasso di conversione del 1° ottobre 1993, a lire 1.021.427. Per il valore dell'ECU si fa riferimento a quello stabilito il primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (articolo 9 della citata direttiva 92/84/CEE).

Per adeguare la predetta aliquota a quella minima comunitaria viene stabilita in lire 124.600 per ettolitro-anidro la cennata riduzione di lire 195.000 e, conseguentemente, per gli alcoli in questione si applica l'aliquota di 1.022.000 per ettolitro-anidro, con un aumento di lire 70.400 per ettolitro-anidro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analogo aumento viene disposto per i prodotti alcolici intermedi, per i quali occorre stabilire un'aliquota superiore a 45 ECU, corrispondente ora a lire 83.571 ad ettolitro. L'attuale aliquota di lire 77.835 è inferiore a quella minima stabilita dalla citata direttiva comunitaria 92/84/CEE e deve pertanto essere adeguata; l'aumento effettuato è di lire 6.165 per ettolitro, con conseguente variazione dell'aliquota da lire 77.835 a lire 84.000.

Il maggiore gettito per il 1994 viene stimato, su base annua, nel modo seguente:

Benzina (consumo 17,3 miliardi di litri)

Accisa $58,83 \times 17,3 =$	Lire	1.018 miliardi
IVA $11,18 \times 17,3 =$	»	193 miliardi
		<hr/>
	Lire	1.211 miliardi

Benzina senza piombo
(consumo 5,6 miliardi di litri)

Accisa $42,02 \times 5,6 =$	Lire	235 miliardi
IVA $7,98 \times 5,6 =$	»	45 miliardi
		<hr/>
	Lire	280 miliardi

Alcole etilico (consumo
aliquota agevolata: 600
mila ettanidri)

Accisa $70,400 \times 600.000 =$	Lire	42 miliardi
IVA $13,376 \times 600.000 =$	»	8 miliardi
		<hr/>
	Lire	50 miliardi

Complessivamente, per il 1994, tenuto conto degli 11/12 del gettito, l'aumento delle accise viene stimato in 1.149 miliardi per la benzina e 39 per gli alcoli; quello conseguente sull'IVA è di circa 218 e 7 miliardi.

Per il 1995 e 1996, tenuto conto anche di un aumento dei consumi pari alla previsione di crescita reali (+ 2,1 per cento nel 1995 e + 2,4 per cento nel 1996) la stima diventa la seguente:

	1995	1996
Accisa benzina	1.279	1.310
Accisa alcoli	43	43
IVA benzina	243	249
IVA alcoli	8	8

Prodotti alcolici intermedi (consumo 40 mila hl)

Accisa $6.165 \times 40.000 =$ lire 0,2 miliardi;

IVA trascurabile

Articolo 6 (imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso)

La proroga per il 1994 dell'imposta straordinaria produrrà maggiori entrate stimate in 110 miliardi. Tale stima viene fatta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica al disegno di legge (Atto Camera n. 3080) di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenuto conto di un moderato incremento rispetto ai 107 miliardi indicati per il 1993.

Articolo 7 (revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori)

Fino alla data del 21 dicembre 1993 il controvalore degli scambi sul MTS è stato pari a lire 2.004.814 miliardi; applicando la prevista tassa sui contratti di borsa (lire 9 per ogni 100 mila lire), il gettito dovrebbe essere di lire 180 miliardi circa.

Su un totale di 247.641 operazioni, quelle superiori a 20 miliardi - per cui viene pagata l'imposta fissa di lire 1.800.000 - sono 15.736, con un controvalore medio pari a lire 28,4 miliardi; le rimanenti operazioni (231.905) hanno un controvalore medio pari a lire 6,6 miliardi.

Si può, pertanto, stimare che il gettito nel periodo 1° gennaio 21 dicembre 1993, sia pari a lire 167 miliardi, equivalente, su base annua, a circa lire 170 miliardi.

Sul mercato di borsa, invece, il controvalore degli scambi, fino a novembre 1993, è stato di lire 75.877 miliardi, con un gettito di lire 7 miliardi circa (lire 7,6 miliardi su base annua).

Pertanto, la soppressione dei bolli sugli scambi di titoli di Stato determinerebbe - sulla base delle negoziazioni 93 - una perdita di gettito di circa 180 miliardi.

Per gli anni 1995 e 1996, tenuto conto dell'aumento della base imponibile, della capienza media del 65 per cento e dell'effetto dell'acconto, la perdita si riduce, rispettivamente, a 74 e 119 miliardi.

Articolo 8 (revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari)

Per valutare gli effetti della lettera *b*) si è considerato che, nel complesso, dagli atti soggetti a bollo afferenti a conti correnti bancari proviene un gettito di circa 2.000 miliardi, valutato sul numero di atti posti in essere nel 1992 e sulle aliquote oggi vigenti (questa stima appare prudenziale, perchè il numero degli atti sembra essersi ridotto dopo gli aumenti di aliquota disposti a metà del 1992). In particolare, il gettito si compone nel seguente modo:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tipo documento	Imposta unitaria	Numero operazioni	Imposta complessiva
Assegni bancari	500	782.267.635	391.133.817.500
Eurochèque	500	111.556	55.778.000
Ricevute, quietanze	800	13.945.012	11.156.009.600
	2.000	22.706.743	45.413.486.000
Estratti conto, lettere, addebiti e accrediti	600	356.010.411	178.005.205.500
	800	23.735	18.986.400
	2.000	308.146.744	616.293.488.000
Ricevute bancarie:			
< 100.000	400	622.828	249.131.200
< = 250.000	1.110	1.521.630	1.689.009.300
< = 500.000	2.200	2.623.095	6.770.809.000
< = 1.000.000	4.400	4.551.095	20.024.818.000
> 1.000.000	7.800	3.287.117	25.717.512.600
< 100.000	1.000	501.445	501.445.000
< = 250.000	2.000	2.989.576	5.979.152.000
< = 500.000	4.000	1.663.195	6.652.780.000
< = 1.000.000	7.000	1.951.633	13.661.431.000
> 1.000.000	10.000	4.009.046	40.090.460.000
	15.000	652	9.780.000
Contratti	10.000		
	15.000	2.427.572	60.846.115.123
Carte di credito - Banche - Altri			159.332.199.474
Assegni circolari (Aliquota 6 per mille)			74.429.462.619
Contratti di borsa «SIM» (virtuale)			135.453.021.444

Alla perdita dei 2.000 miliardi sopra evidenziati, si contrappone l'aumento di gettito conseguente alla nuova tassa sugli estratti conto. Da informazioni assunte dal sistema bancario, risulta che i conti in essere alla fine del 1992 erano circa 53 milioni. Si è assunto, prudenzialmente, anche per tener conto di eventuali chiusure da parte di correntisti «marginali», che nel 1994 siano in essere 52 milioni di conti. Dato che, dalle stesse fonti, risulta che circa il 75 per cento dei correntisti siano «famiglie», si è ipotizzato che i conti delle persone fisiche siano 39 milioni e quelli degli «altri» soggetti 13 milioni. Da ciò consegue un gettito complessivo di 2.223 miliardi, risultante da:

$$\begin{aligned} 33 \text{ mila lire} \times 39 \text{ milioni} &= 1.287 \text{ miliardi} \\ 72 \text{ mila lire} \times 13 \text{ milioni} &= 936 \text{ miliardi} \end{aligned}$$

Per effetto della lettera *c*), che prevede l'esenzione degli acquisti effettuati tramite carte di credito, questo maggior gettito si riduce di 30 miliardi (500 lire per transazione, per circa 60 milioni di transazioni annue).

La lettera *a*), che assoggetta alla tassa fissa di 15.000 lire i contratti stipulati con la clientela, per i quali è prevista la forma scritta a seguito di quanto disposto dall'articolo 118 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, comporterà, prudenzialmente, l'applicazione della tassa stessa circa 1 milione di contratti ogni anno, con un maggior gettito di 15 miliardi (anche questa valutazione è da considerare prudenziale, in quanto basata sul numero delle sole fidejussioni concesse dalle banche, senza considerare gli altri contratti posti in essere dalle banche stesse e dagli altri intermediari cui fa riferimento il citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Complessivamente, l'effetto netto dovrebbe raggugiarsi a 208 miliardi per il 1994. Per gli anni successivi, occorre tener conto del fatto che per le imprese il bollo è deducibile come costo: l'effetto netto scende a 105 miliardi nel 1995 e a 71 nel 1996.

Articolo 9 (definizione delle caratteristiche dei fabbricati rurali)

La stima viene operata tenendo conto che, dei circa 5 milioni di fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni, circa 2,5 milioni sarebbero interessati al trasferimento al Nuovo catasto edilizio urbano e che a tali fabbricati viene attribuito, mediamente, un valore imponibile pari a 25 milioni di lire.

Partendo da queste ipotesi, è stato stimato che i fabbricati rurali costituiti da abitazioni rappresentino circa il 67 per cento totale, come è per le unità immobiliari urbane iscritte al catasto. Si ottiene un numero di abitazioni pari a circa 1, 675 milioni ($2.5000.000 \times 0,67$). Di queste, viene ipotizzato che il 50 per cento siano abitazioni principali (837.500).

In base alle ipotesi fatte, l'incremento del gettito ICI per il 1994 è pari a circa 166 miliardi.

Tenuto conto che a partire dal 1993 il disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria prevede la deducibilità fino ad un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milione di lire per le abitazioni principali, tali abitazioni non vengono considerate ai fini della valutazione delle maggiori entrate.

Per le restanti unità immobiliari urbani (2,5 milioni - 837.500), applicando un'aliquota marginale media pari al 26 per cento si ottiene un maggiore gettito su base annuale pari a circa 108 miliardi ($250.000 \times 0,26 \times 1.662.500$).

Peraltro, l'importo medio della rendita catastale (250 mila lire) non produrrebbe effetti sul gettito nel caso che il contribuente non abbia altri redditi; d'altra parte, nel caso di fabbricati dati in affitto, il reddito sarebbe calcolato su una base verosimilmente superiore a quella catastale, con un conseguente aumento di entrate.

Ai fini delle stime è stato ipotizzato che i due fenomeni possono compensarsi.

Per l'anno 1994, tenendo conto dell'effetto del saldo e dell'acconto, l'incremento di gettito viene stimato in circa 190 miliardi ($108 \times 1,75$).

Articolo 9, comma 13 (assegnazione ai comuni di una quota dei diritti e tasse ipotecarie per la consultazione)

La previsione di aumento del 20 per cento dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione, con l'attribuzione di una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto, potrà dare luogo a minori entrate erariali (per il venir meno del 20 per cento del relativo gettito) stimate, in termini prudenziali, in non oltre 10 miliardi nel 1995 e 20 miliardi per il 1996.

Nel 1994 si prevede che vengano attivati solamente alcuni collegamenti sperimentali. Solo nel 1995, a fronte dell'azione svolta dall'Autorità per l'informatica, con la realizzazione dei collegamenti telematici ai comuni e la fornitura delle apparecchiature informatiche, inizieranno ad attivarsi i servizi comunali. I comuni maggiormente interessati all'utilizzo del servizio telematico saranno i piccoli e medi comuni dislocati a notevole distanza dal capoluogo di provincia, ove già viene dato il servizio dall'Amministrazione finanziaria.

È proprio in questi comuni che l'utenza è disposta a pagare un supplemento del 20 per cento sui diritti e i tributi, data l'agevolazione fornita dal punto di vista logistico.

Il programma di attivazione dei collegamenti telematici ai comuni sarà scaglionato in almeno due anni, per cui nel 1995 si prevede che il numero dei comuni collegati diventi un campione significativo. Per detto anno, si prevede che non più del 10 per cento delle certificazioni avverrà a livello comunale, considerata la novità del servizio e le viscosità proprie dell'avviamento di nuovi servizi. Pertanto la stima in termini di minori entrate, non dovrebbe essere, prudenzialmente, al di sopra dei 10 miliardi.

Articolo 9, comma 14 (destinazione quota maggiori introiti ICI)

Un terzo dei maggiori introiti dell'ICI conseguente all'applicazione delle disposizioni dell'articolo viene destinato ad integrare i fondi per finanziare l'autoimazione dei sistemi informatici comunali. Trattandosi

di quota di un incremento di gettito dell'imposta, non viene stimata una minore entrata. Inoltre, per le strutture centrali, non è previsto che l'operazione comporti oneri aggiuntivi, potendo essere realizzata utilizzando le strutture già esistenti.

Articolo 10 (revisione degli estimi catastali)

I ricorsi accolti da parte della Commissione censuaria centrale in materia di rendite catastali si riflettono sulle entrate del 1994 per due ordini di motivi: da una parte, per la restituzione delle più elevate imposte sui redditi corrisposte nel 1993; dall'altra, per la riduzione di entrate connessa ai nuovi valori delle rendite.

Per valutare la perdita di gettito IRPEF, sono considerate le variazioni degli estimi relativi agli immobili delle categorie A e della categoria C/6 (garage, eccetera), in quanto normalmente queste costituiscono le tipologie di immobili che concorrono a formare il reddito da fabbricati in base alla rendita catastale.

Le altre tipologie, infatti, per la loro natura costituiscono beni strumentali delle imprese oppure sono dati in locazione; un eventuale abbattimento delle rendite catastali non ha quindi influenza sul reddito dei fabbricati.

La diminuzione di base imponibile risulta pari a circa 835 miliardi, comprensivi della stima delle unità immobiliari urbane non censite nei comuni interessati.

Nell'ipotesi che il 25 per cento degli immobili in oggetto sia dato in affitto, questi possono essere esclusi dal computo della diminuzione di base imponibile, in quanto rientrano nel reddito da fabbricati non su base catastale ma come reddito effettivamente percepito.

La base imponibile si riduce, quindi, a circa 625 miliardi che, ad una liquota marginale media del 26 per cento, comporta una perdita di gettito pari a circa 160 miliardi su base annua.

Per il 1993, l'introduzione della deducibilità di un milione di lire per l'abitazione principale comporterà una parziale riduzione della perdita di gettito. Infatti, in base agli estimi attuali, il reddito catastale degli immobili con rendita inferiore al milione è pari a circa il 27,7 per cento del totale. Applicando tale percentuale alla variazione di base imponibile afferente alle abitazioni principali, che è stata stimata pari al 50 per cento del totale, si ottiene:

$$835 \text{ miliardi} \times 50\% = 418 \text{ miliardi}$$

$$418 \text{ miliardi} \times 27,7\% = 116 \text{ miliardi}$$

I 116 miliardi rappresentano, quindi, la base imponibile delle abitazioni principali con rendita catastale inferiore al milione.

L'imponibile di 625 miliardi, relativo agli immobili dichiarati su base catastale, deve essere diminuita, per il 1993, di questi 116 miliardi; la cui stima della perdita di gettito diventa, pertanto, pari a circa 132 miliardi su base annua.

$$(625 - 116) \text{ miliardi} \times 26\% = 132 \text{ miliardi}$$

Tenuto conto che la restituzione delle maggiori imposte per il 1992 viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi per il 1994 con una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiorazione del 6 per cento, e che è prevista una revisione degli estimi entro il 1994 (per cui gli effetti riduttivi conseguenti alle modifiche introdotte sono limitati al 1993), la stima degli effetti, considerati anche gli acconti, è la seguente:

1994	1995	1996
	(miliardi di lire)	
- 231	- 197	127 (*)

(*) dovuto al recupero del minore acconto effettuato nel 1995.

Articolo 11 (automazione del servizio lotterie ed altri giuochi e lotterie istantanee)

In relazione all'esperienza degli ultimi anni, l'effetto dell'automazione - che sarà completata entro il 1994 - e dell'ampliamento della rete di raccolta dovrebbe riflettersi in maggiori entrate rispetto a quanto previsto.

Da una stima di 4.000 miliardi per il 1993 si potrà arrivare - in base all'attuale tendenza - a 4.650 miliardi (+ 19,8%). Tenendo conto della stima per il 1994 (+ 5%) può essere previsto, cautelativamente, un ulteriore incremento pari ad almeno 100 miliardi. Per gli anni 1995 e 1996, la stima può essere indicata in 250 miliardi.

Riguardo alle lotterie istantanee, sulla base dell'esperienza dei premi in cui tale forma di estrazione viene da tempo praticata, il supporto di una incisiva azione promozionale e di una efficiente rete di commercializzazione dovrebbe consentire, in termini cautelativi, di realizzare maggiori entrate per il 1995 e il 1996 - rispetto ai 250 miliardi previsti dalla nota tecnica al provvedimento collegato alla finanziaria - di almeno 100 miliardi.

Articolo 12 (concorso pronostici "Totogoal")

A partire dai prossimi mesi dell'anno sarà avviato dal CONI un nuovo concorso pronostici, indicato come "Totogoal", dopo l'esito positivo delle sperimentazioni effettuate il 30 maggio e il 6 giugno nell'Umbria e nel Lazio. Per tale concorso, al fine di consentire al CONI di far fronte agli oneri conseguenti (in special modo, per le modifiche da apportare alle oltre 20 mila validatrici e per potenziare l'*hardware* disponibile) viene stabilito per un periodo temporaneo (fino al termine del campionato di calcio di serie "A" 1995-96), l'accorpamento dei diritti fissi addizionali alla posta di gioco.

Secondo le stime della direzione competente, le maggiori entrate conseguenti al nuovo gioco possono essere stimate in circa 25 miliardi per ogni concorso. Nel 1994, tenuto conto dei tempi previsti per l'avvio del nuovo concorso, dovrebbero essere tenuti 30 concorsi, con un'entrata stimata in circa 150 miliardi. Nel 1995, tenuto conto

dell'effettuazione di 45 concorsi, le maggiori entrate possono essere stimate in 225 miliardi. Per il 1996, considerando il ripristino dell'ordinario meccanismo impositivo, la previsione può essere indicata in 235 miliardi.

Articolo 13 (modifica della misura degli interessi sui crediti e debiti dell'Erario)

La stima dell'effetto della riduzione del tasso d'interesse dal 9 per cento al 6 per cento, a partire dal 1° gennaio 1994, viene effettuata tenendo conto della presumibile giacenza delle richieste di rimborso dal 1° gennaio 1994, dell'ammontare dei rimborsi effettuabili sulla base delle previsioni fatte ai fini dell'IVA (16.200 miliardi per il 1994, 16.800 miliardi per il 1995 e 17.500 miliardi per il 1996) e delle imposte sui redditi (3.500, 3.650 e 3.750 miliardi); dei rimborsi effettuabili con titoli 10 mila miliardi per ciascun anno del triennio 1994-1996, destinati all'IVA ed alle imposte sui redditi, stimati in proporzione alla loro quota rispetto allo *stock* delle richieste di rimborso giacenti); alla formazione di nuovi crediti, anche tenuto conto dell'introduzione del conto fiscale.

I risultati dell'analisi danno luogo, a parità di rimborsi di quote capitale, ad una stima di maggiori entrate per l'IVA (netta) pari a 182 miliardi per il 1994, 577 miliardi per il 1995, 633 miliardi per il 1996. Per le imposte sui redditi, l'effetto dovrebbe determinare minori spese per 112 miliardi nel 1995 e per 180 miliardi nel 1996.

Di segno opposto è l'effetto della riduzione del tasso d'interesse sui crediti dell'Erario. Tenendo conto delle previsioni di ruoli per il triennio 1994-1996, l'effetto, in termini di minori entrate, è stimato in 68, 296 e 451 miliardi.

Complessivamente, l'effetto netto sulle entrate nel triennio viene stimato in 114, 281 e 182 miliardi.

Articolo 14 (adeguamento della misura di tributi di importo fisso e dei prezzi di generi di monopolio)

Per ciascuno dei tre anni del periodo 1994-1996 viene stabilita la possibilità di adeguare la misura dei tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale. L'effetto minimo di tali misure sul triennio viene indicato in 500 miliardi per il 1994 ed in 600 miliardi per gli anni 1995 e 1996. Le prime disposizioni saranno emanate entro il 30 aprile 1994.

Articolo 15 (sistemi retributivi incentivanti la produttività e potenziamento del personale)

Nella prospettiva di un'azione più efficace per il contrasto dell'evasione fiscale e per assicurare più elevati livelli di efficienza all'azione amministrativa sono stabilite due misure tendenti a potenziare l'azione dell'Amministrazione finanziaria.

Viene delineato un sistema di incentivi retributivi del personale, con criteri da definire con decreto del Ministero delle finanze, da collegare con precisi obiettivi da realizzare in termini di recupero di gettito. Inoltre, viene prevista la possibilità di procedere, a partire dal 1995, all'assunzione di mille dipendenti delle qualifiche funzionali VII e VIII, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo nelle sedi che presentano insufficienze di personale rispetto ad obiettive esigenze.

Non vengono stimati effetti negativi di bilancio. Le incentivazioni andranno finanziate con parte dei risultati aggiuntivi dell'azione accertatrice. Per quanto riguarda l'onere derivante dalle assunzioni di personale - che può essere stimato intorno ai 50 miliardi a partire dal 1995 - tenuto conto delle aree territoriali e delle attività alle quali sarà destinato, dovrebbe trovare quanto meno copertura nell'aumento di entrate che potrà conseguirne. In ogni modo, a tale onere può essere fatto fronte, anche formalmente, con parte dei minori oneri per interessi sui rimborsi di imposte sui redditi, a seguito della riduzione del tasso di interesse disposta all'articolo 13 del presente decreto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RIASSUNTIVA

(in miliardi di lire)

		1994	1995	1996
	IMPOSTE SUI REDDITI			
Art. 1, c. 1, lett. a)	modifiche all'articolo 6, c. 2: interessi moratori e per dilazioni di pagamento ..	100	115	120
Art. 1, c. 1, lett. b)	modifica dell'articolo 13-bis, c. 1: abolizione deduzione provvigioni	53	31	31
Art. 1, c. 1, lett. c)	ampliamento dei redditi di capitale imponibili	p.m.	p.m.	p.m.
Art. 1, c. 1, lett. d), e), n)	modifiche all'articolo 44 e all'articolo 115, c. 2: determinazione dell'utile di partecipazione in società ed enti nei casi di recesso, eccetera	362	215	224
Art. 1, c. 1, lett. f), m)	modifiche all'articolo 52, c. 2 ed all'articolo 102, c. 1 del T.U.I.R. in materia di riporto delle perdite	151	219	157
Art. 1, c. 1, lett. l)	plusvalenze: abbassamento della soglia delle partecipazioni qualificate	- 13	150	162
Art. 1, c. 2)	imprenditori individuali: ritenuta sugli interessi a titolo di acconto	158	90	90
	TOTALE ART 1 ...	811	820	786
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
Art. 2, c. 1, lett. b)	assoggettamento all'aliquota del 4% per il 1994 e del 9% dal 1995 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	-	58	66
Art. 4, c. 1, lett. b) 7); c. 2				
Art. 2, c. 1, lett. c) 1)	rettifica della detrazione dell'IVA in relazione a contratti di appalto	-	108	112
Art. 2, c. 1, lett. c) 2)	rettifica della detrazione dell'IVA in conseguenza di fusione, scissioni e cessioni di azienda	-	170	178
Art. 2, c. 1, lett. d)	IVA sugli spettacoli	140	160	167
Art. 3	liquidazione determinata sulla base delle operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce la liquidazione stessa	2508	91	95
Art. 4, c. 1, lett. a) 1) 2) 4; b) 2) 4) 5) 6)	cessione di fabbricati ristrutturati	130	148	154
Art. 4, c. 1, lett. a) 3); b) 3)	assegnazione di abitazioni da parte di cooperative edilizie	37	42	44
Art. 4, c. 3	aumento dell'aliquota dell'IVA dal 12% al 13%	825	935	970
Art. 4, c. 4 lett. a)	alberghi di lusso	- 40	- 30	- 30
Art. 4, c. 4, lett. b); c. 8	servizi telefonici	-	367	423
Art. 4, c. 6	agricoltura - eccedenza di imposta non compensata	-	170	178
	TOTALE ART. 2, 3, 4 ...	3.600	2.219	2.357

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA RIASSUNTIVA
(in miliardi di lire)

		1994	1995	1996
Art. 5	modifiche dell'accisa:			
	- sulla benzina	1367	1522	1559
	- sui prodotti alcolici	46	51	51
Art. 6	imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso	110	-	-
Art. 7	revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori	- 180	- 74	- 119
Art. 8	revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari	208	105	71
Art. 9	definizione delle caratteristiche dei fabbricati rurali	190	108	108
Art. 9, c. 13	assegnazione ai comuni di una quota dei diritti e tasse ipotecarie per la consultazione	-	- 10	- 20
Art. 10	revisione degli estimi catastali	- 231	- 197	- 127
Art. 11	automazione del servizio lotterie ed altri giuochi e lotterie istantanee	100	350	350
Art. 12	concorso pronostici «Totogoal»	150	225	235
Art. 13	modifica della misura degli interessi sui crediti e debiti dell'erario	114	281	182
	TOTALE DELLE MISURE ADOTTATE ...	6.285	5.400	5.687
Art. 14	adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di generi di monopolio	500	600	600
	TOTALE GENERALE ...	6.785	6.000	6.287

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.»;

b) nell'articolo 13-bis, comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.»;

d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole «esenti da imposta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; tuttavia le somme o il valore

normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.»;

e) nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.»;

f) nell'articolo 52, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.»;

g) nell'articolo 55, comma 4, le parole «derivanti da precedenti finanziamenti» sono soppresse;

h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e h)»;

i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.»;

l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole «o al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «o al 10 per cento»;

m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis.»;

n) nell'articolo 115, comma 2, lettera a), dopo le parole «persone giuridiche» sono aggiunte le seguenti: «per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14».

2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli

interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1° gennaio 1994.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole «12 giugno 1973, n. 349» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.»;

b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati;

c) nell'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.»;

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Se beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.»;

d) nell'articolo 74 il quinto comma è sostituito dal seguente: « Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno

solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.».

2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può essere esercitata entro il 31 gennaio 1994.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e d), si applicano dal 1° gennaio 1994.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, primo comma, le parole «nel corso di un anno solare» sono sostituite con le seguenti: «con riferimento a un anno solare»;

b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole «nell'ordine della loro numerazione» sono inserite le seguenti: «e con riferimento alla data della loro emissione»;

2) nel secondo comma, dopo le parole «numero progressivo» sono inserite le seguenti: «e la data di emissione»;

c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole «entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.» sono sostituite dalle seguenti: «, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.»;

d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole «eseguite nel registro stesso durante il mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente» e nello stesso comma, secondo periodo, le parole «eseguite durante il secondo mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite per il secondo mese precedente»;

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola «registrate» sono aggiunte le seguenti: «per il mese precedente»;

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole «al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento»; nel secondo periodo, le parole «per 112 quando l'imposta è del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per 113 quando l'imposta è del tredici per cento»;

e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2), le parole «nell'anno precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole «nel corso dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».

2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole «quindici giorni dal ricevimento,» sono inserite le seguenti: «e con riferimento al relativo mese,»;

b) nel comma 4, dopo le parole «della numerazione» sono aggiunte le seguenti: «e con riferimento alla data della loro emissione».

3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1994.

Articolo 4.

(Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni)

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 24) è sostituito dal seguente: «24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

2) il numero 25) è soppresso;

3) il numero 26) è sostituito dal seguente: «26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;»;

4) il numero 39) è sostituito dal seguente: «39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);»;

b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 114) è sostituito dal seguente: «114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti

omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;»;

2) nel numero 127-*quinquies*) le parole «ceduti da imprese costruttrici» sono soppresse;

3) nel numero 127-*undecies*), dopo le parole «27 agosto 1969, » sono inserite le seguenti: «anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,»;

4) nel numero 127-*terdecies*) le parole «relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-*quinquies*)» sono soppresse;

5) nel numero 127-*quaterdecies*) le parole «relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-*quinquies*)» sono soppresse;

6) il numero 127-*quinquiesdecies*) è sostituito dal seguente: «127-*quinquiesdecies*) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;»;

7) dopo il numero 127-*quinquiesdecies*) è aggiunto il seguente numero: «127-*sexiesdecies*) prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.».

2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-*sexiesdecies*) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 13 per cento per:

a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande;

b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali.

5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura,» sono soppresse.

6. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo è soppresso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera *a*), e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera *b*), ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124), della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

Articolo 5.

(Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici)

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

- a*) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;
- b*) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;
- c*) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere *a*) e *b*), si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

Articolo 6.

(Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso)

1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 7.

(Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituito dal seguente:

«1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO
DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo ...	140
2) valori in moneta o verghe (**)	100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo ...	50
2) valori in moneta o verghe (**)	90
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)	9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo ...	12
2) valori in moneta o verghe (**)	40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)	9 (****)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.

(****) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".».

Articolo 8.

(Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari)

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella nota all'articolo 2, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente numero:

«ARTICOLO DELLA TARIFFA	NOTE
2	2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 15.000.»;

b) nell'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis e, nella relativa nota, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti numeri 3-bis e 3-ter:

«ARTICOLO DELLA TARIFFA	Imposte dovute (lire)	NOTE
	Fisse	
2-bis. Estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: a) con periodicità annuale ... b) con periodicità semestrale ... c) con periodicità trimestrale ... d) con periodicità mensile ...	33.000 16.500 8.250 2.750	3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. 3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14.»;

c) il comma 1 dell'articolo 15 è abrogato.

Articolo 9.

(Istituzione del catasto dei fabbricati)

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge

2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è stato dichiarato asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati di cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonchè per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonchè di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonchè la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i

comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonchè alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 9. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

Articolo 10.

(Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali)

1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.».

2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi)

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da «sentito il parere» fino alle parole «dalla richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole «relative vincite» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.».

Articolo 12.

(Concorso pronostico Totogol)

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del campionato di calcio di serie A per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è abrogato.

Articolo 13.

(Interessi per rapporti di credito e debito di imposta)

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 14.

(Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale)

1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 165;

b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Articolo 15.

(Sistemi retributivi incentivanti la produttività)

1. L'amministrazione finanziaria adotta sistemi retributivi incentivanti la produttività e i controlli.

2. Tali sistemi retributivi sono previsti per:

a) progetti speciali finalizzati alla repressione dei fenomeni di evasione fiscale, anche sulla base di valutazioni comparate delle informazioni provenienti da altri settori dell'amministrazione dello Stato, dagli enti previdenziali e dall'anagrafe tributaria, con particolare riferimento ai dati relativi alle transazioni economiche;

b) programmi finalizzati all'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi;

c) programmi di intervento per l'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria e di quelli connessi al contenzioso tributario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del segretario generale, sentito il consiglio di amministrazione, è predisposto un programma di attribuzione delle risorse finanziarie e sono definiti i criteri generali per la corresponsione dei compensi, da collegare all'incremento di gettito prefissato ovvero alla realizzazione degli obiettivi dei programmi.

4. Al finanziamento dei progetti e programmi previsti al comma 2, si provvede utilizzando una quota dell'incremento annuale del gettito derivante dalla realizzazione di essi. La quota anzidetta sarà determinata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare nell'ottava o nella settima qualifica funzionale e da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati, per almeno sette anni, a sedi diverse da quelle per le quali sono stati banditi i concorsi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in annue lire 50 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.

Articolo 16.

(Riserva all'erario delle entrate)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - SPAVENTA - BARUCCI
- CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

